



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2019

RELAZIONE ALLEGATA

Volume III

L'organizzazione amministrativa e le spese di personale

I controlli interni

Udienza del



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

**PARIFICAZIONE DEL RENDICONTIO
GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO
ESERCIZIO 2019**

**L'organizzazione amministrativa e le spese di personale
I controlli interni**

MAGISTRATO:

Consigliere Antonio DANDOLO

L'organizzazione amministrativa e le spese di personale

I controlli interni

Hanno collaborato:

Dr. G. Di Pangrazio, Dr. A. Leonetti, Dr. C. Colasacco, Dr. A. Gentile

1. L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E LE SPESE DI PERSONALE

1.1 Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*

La legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999, recante *“Norme in materia di organizzazione rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* è stata modificata con la legge regionale n. 35 del 26 agosto 2014 che ha delineato il nuovo assetto della struttura amministrativa demandando ad un successivo atto di organizzazione la disciplina della macrostruttura della Giunta regionale. Successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 30 settembre 2014 e n. 681 del 21 ottobre 2014 è stata approvata una revisione dell'assetto organizzativo descritto dalla legge regionale n. 77 del 1999 consentendo il passaggio ad un'organizzazione più snella e nel contempo meno obsoleta, più aderente ai principi contenuti nel D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 tesi ad accrescere l'efficienza delle Pubbliche amministrazioni e a consentire una migliore utilizzazione delle risorse umane disponibili.

Il modello adottato ha introdotto i Dipartimenti, intesi quali unità organizzative di massimo livello con compiti riferiti a grandi aree omogenee che assicurino continuità di funzioni amministrative e assumano le responsabilità sui risultati raggiunti dagli uffici cui sono sovraordinati ed ha soppresso tutte le posizioni di staff e le strutture speciali di supporto.

Il titolo III della succitata legge regionale n. 77 del 1999 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 35 del 26 agosto 2014, detta le norme sul modello organizzativo enunciando i criteri organizzativi di Giunta e Consiglio.

L'art. 9 disciplina le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale prevedendo un'articolazione in:

1. strutture permanenti che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza della Regione;
2. strutture temporanee, preposte all'attuazione di specifici programmi e/o alla realizzazione di progetti innovativi o sperimentali;

3. strutture amministrative di supporto alle Autorità indipendenti;
4. strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi del Consiglio regionale ed ai Gruppi consiliari.


Ai sensi dell'articolo 10 le struttura organizzative permanenti della Regione si articolano in:

- a) Direzione Generale;
- b) Dipartimenti della Giunta: unità organizzative complesse e articolate, costituite per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali e rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale; (non possono essere superiori al numero dei componenti gli organi dell'Esecutivo regionale e tengono conto dell'articolazione del programma di governo della Regione;)
- c) Direzione regionali del Consiglio: unità organizzative complesse rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale e non possono essere superiori a due unità;
- d) Servizi: unità organizzative complesse, comprese nell'ambito delle Direzioni e dei Dipartimenti e sono individuati sulla base di specifiche funzioni omogenee;
- e) Uffici: unità organizzative semplici costituiti nell'ambito dei Servizi che richiedono diretta di responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

Il medesimo articolo 10 istituisce, presso la Giunta regionale, il Gabinetto di Presidenza.

Su tale struttura generale si innestano i provvedimenti amministrativi generali di organizzazione approvati dalla Giunta e dal Consiglio.

Pertanto, alla data del 1° gennaio 2019 l'assetto macrostrutturale della Regione Abruzzo risultava il seguente:



1.2 I provvedimenti della Giunta regionale nel 2019

Nel corso del 2019 la Giunta Regionale con deliberazioni n. 347, n. 385 e n. 854 ha modificato la distribuzione ed ha avviato un'ulteriore semplificazione della macrostruttura regionale, precisando, in relazione alle singole strutture, competenze e programmi da realizzare.

Con la deliberazione n. 347 del 18.06.2019 è stata approvata l'articolazione ed il funzionigramma della macrostruttura organizzativa della Giunta Regionale. In particolare è stata rilevata la necessità di procedere ad un adeguamento dell'organizzazione macrostrutturale *al fine di renderla funzionale alla realizzazione e all'attuazione del programma di governo presentato al Consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 2019*. Inoltre sono state elaborate ed approvate le linee guida cui attenersi al fine di pervenire alla complessiva riorganizzazione dell'intera struttura della Giunta regionale.

Con la deliberazione n. 385 del 02.07.2019 è stato stabilito, tra l'altro, che i Servizi di Protezione Civile, nelle more che sia definito il percorso per la costituzione di una Agenzia dedicata, possono rimanere incardinati nel Dipartimento Territorio-Ambiente anziché nel Dipartimento Presidenza come precedentemente deliberato.

La deliberazione n. 854 del 27.12.2019, infine, ha apportato alcune modifiche finalizzate a garantire una migliore funzionalità dei Dipartimenti e ad eliminare alcune sovrapposizioni di competenze.

Nel diagramma di cui sotto si riporta l'organigramma della struttura organizzativa regionale aggiornato alle modifiche previste dalle prefate deliberazioni di riorganizzazione:




Tabella 1 - Macrostruttura Giunta regionale

Macrostruttura anno 2018			Macrostruttura attuale		
DIPARTIMENTI/SERVIZI AUTONOMI	SERVIZI	UFFICI	DIPARTIMENTI/SERVIZI AUTONOMI	SERVIZI	UFFICI
Direzione Generale	3	10	Direzione Generale	3	12
Dipartimento della Presidenza e rapporti con l'Europa	9	26	Dipartimento Presidenza	6	20
Dipartimento Governo del territorio e politiche ambientali	9	35*	Dipartimento Territorio - Ambiente	10	39
Dipartimento Risorse e organizzazione	10	38	Dipartimento Risorse	9	32
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, mobilità, reti e logistica	11	39**	Dipartimento Infrastrutture - Trasporti	10	35
Dipartimento per la salute e il welfare	14	38	Dipartimento Sanità	9	30
Dipartimento sviluppo economico, Politiche del lavoro, dell'istruzione, della ricerca e dell'Università	9	60***	Dipartimento Lavoro - Sociale	8	48
Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca	10	42	Dipartimento Agricoltura	8	41
Dipartimento Turismo, cultura e paesaggio	5	28	Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo	7	30
Gabinetto di presidenza	1	1	Servizio autonomo Audit	1	4
Autorità di Audit e controllo ispettivo contabile	1	5	Servizio autonomo Avvocatura	1	6
Avvocatura	1	7****	Servizio autonomo Controlli e Anticorruzione	1	4
TOTALE	83	329		73	301

* 29 uffici + 6 uffici transitati dalle province, ** 33 uffici + 6 uffici transitati dalle province; *** sono compresi anche i centri per l'impiego; **** nello specifico sarebbero 3 uffici e 4 alte professionalità.

Dalla tabella sopra riportata si evince che la macrostruttura della Regione, successivamente alle modifiche intervenute con gli atti deliberativi di organizzazione adottati nel corso del 2019, si articola in una Direzione Generale, in 8 Dipartimenti quali unità organizzative complesse ed articolate e in 3 Servizi autonomi (Audit, Avvocatura, Controlli e Anticorruzione).

Si rileva, dall'esame dell'ultima macrostruttura, rispetto all'assetto precedente, anche l'intervenuta riduzione del numero dei servizi (da 83 a 73) e degli uffici (da 329 a 301) in ossequio alle linee guida dettate con la citata delibera di Giunta Regionale n.347 del 18 giugno 2019 e al fine di pervenire alla complessiva riorganizzazione della struttura regionale. Infatti

fra le indicazioni impartite vi è quella di procedere alla riduzione progressiva delle unità organizzative sia di livello dirigenziale (servizi) che di livello direttivo (uffici).

1.3 La dotazione organica al 31 dicembre 2019

Al 31 dicembre 2019 la dotazione organica è risultata pari a 1.691 unità, in aumento di quasi 50 unità, pari al 2,93 per cento, rispetto al precedente anno, mentre il personale in servizio presso la struttura della Giunta regionale, pari a 1.402 unità, di cui 1.375 a tempo indeterminato e 27 a tempo determinato, fa registrare una riduzione del 5,42 per cento rispetto al dato del 31 dicembre 2018.

Tabella 2 - Dotazione organica e personale in servizio della Giunta Regionale al 31 dicembre 2019

Categ.	Dotazione organica al 31 dicembre 2019 - D.G.R. 853/2019	Personale in servizio, a tempo indeterminato, al 31.12.2019	Personale in servizio, a tempo determinato, in servizio presso le strutture amm.ve della Giunta Regionale al 31.12.2019	Numero totale dipendenti in servizio presso le strutture amm.ve della Giunta Regionale al 31.12.2019
Dirigenti	80	47	7	54
Cat. D	550	444	19	463
Cat. C	529	410	1	411
Cat. B	498	440	0	440
Cat. A	34	34	0	34
Totale	1691	1375	27	1402


1.4 La struttura organizzativa del Consiglio regionale

La struttura organizzativa del Consiglio regionale è stata definita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 172 del 10 dicembre 2013, che ha approvato il progetto di riorganizzazione complessiva della tecnostruttura del Consiglio, predisposto dalla Direzione Attività amministrativa, su mandato conferitogli con deliberazione n. 148 del 29 ottobre 2013. Delle parziali riorganizzazioni, solo relativamente al trasferimento di competenze fra servizi, sono state definite con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 164 del 20 novembre 2014 e n. 103 del 10 agosto 2018.

Nel corso del 2019 non sono intervenute modifiche.

La tecnostruttura del Consiglio regionale è composta da due Direzioni: la Direzione "Affari della Presidenza e legislativi" e la Direzione "Attività amministrativa" e da due servizi: il Servizio "Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione" e il Servizio amministrativo di "Supporto alle Autorità indipendenti". La Direzione "Attività amministrativa" è composta da 3 Servizi: "Servizio Organizzazione e gestione risorse umane", "Servizio Risorse finanziarie e strumentali" e "servizio informatica"; la Direzione "Affari della Presidenza e legislativi" è costituita da n. 4 servizi: "Servizio affari assembleari e commissioni", "Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi", "Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio" e "Servizio Affari istituzionali ed europei". Il Servizio "Segreteria del Presidente, Affari generali, stampa e comunicazione" è costituito da n. 2 uffici: "Ufficio stampa e comunicazione" e "Ufficio protocollo, controllo di gestione e U.R.P.". Il Servizio "Amministrativo di supporto alle autorità indipendenti" è costituito da n. 3 uffici: "Ufficio segreteria difensore civico e istituto abruzzese", "Ufficio di supporto al Co.Re.Com." e "Ufficio coordinamento sede di Pescara".

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura.



1.5 La dotazione organica del Consiglio regionale

La dotazione organica del Consiglio regionale non ha subito, dal 2016 ad oggi, importanti variazioni; il dato relativo al 2019 è stato determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 143 del 17 ottobre 2019.

Nella tabella di seguito viene riportata la dotazione organica e il personale in servizio al termine del biennio 2018-2019.

Tabella 3 - Dotazione organica e personale in servizio

	Personale al 31.12		Dotazione organica		Percentuale di copertura	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Dirigenti	8	7	11	7	72,7%	100%
Cat. D	25	28	39	23	64,1%	121,7%
Cat. C	46	46	58	42	79,3%	109,5%
Cat. B	35	30	39	39	89,7%	76,9%
Totale	114	111	147	111	77,5%	100%

Il personale in servizio al Consiglio regionale è pari, nel 2018 a n. 114 unità, rappresentando circa il 77,5 per cento delle posizioni della dotazione organica, mentre nel 2019 le unità scendono a n. 111 che, comunque, rappresentano il 100 per cento delle posizioni previste in dotazione organica.

1.6 I limiti di spesa in materia di personale

La normativa in materia di limiti e vincoli alla spesa di personale è complessa e stratificata nel tempo. Un primo vincolo è rappresentato dai cc. 557 e ss., dell'art. 1, della l. 27 dicembre 2006, n. 296¹ che hanno previsto l'obbligo, a carico degli enti territoriali, di assicurare la riduzione delle spese di personale con azioni volte, nell'ambito della propria autonomia alla:

- a. riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- b. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative.;
- c. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

I commi successivi forniscono puntuali indicazioni e ulteriori specificazioni in merito al contenimento delle spese di personale.

L'art. 16 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, ha abrogato la lettera a) del predetto c. 557 che riguardava l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti.

Un secondo vincolo è rappresentato dal rapporto che deve sussistere fra la spesa sostenuta nell'anno e la spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il legislatore ha più volte modificato tale limite nel corso degli anni.

L'art. 3, c. 5, del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto il limite del 60 per cento per il 2014 e il 2015, dell'80 per cento per il 2016 e il 2017 e del 100 per cento per il 2018, rispetto al contingente di personale cessato nell'anno precedente.

¹ " 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Il successivo comma 5-*quater* del medesimo articolo, inoltre, ha ampliato la flessibilità nella misura dell'80 per cento nel 2014 e del 100 per cento dal 2015 per gli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore o pari al 25 per cento.

Tali capacità assunzionali, limitatamente al personale con qualifica non dirigenziale, sono poi state limitate per il riassorbimento del personale soprannumerario delle province dapprima con l'art. 1, c. 424, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 e, successivamente, con l'art. 1, c. 228, della l. 28 dicembre 2015, n. 208.

L'art. 1, c. 228, della l. n. 208 del 2015, da ultimo modificato dall'art. 1, c. 863, della l. 27 dicembre 2017, n. 205 ha poi previsto, per il triennio 2016/2018, relativamente alle facoltà assunzionali, il limite di spesa del 25 per cento rispetto a quella del personale cessato².

Successivamente, l'art. 22, c. 1-*bis*, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha integrato il predetto c. 228, prevedendo, in presenza di determinati requisiti, una maggiore flessibilità del turn over con l'innalzamento del limite al 75 per cento per gli anni 2017 e 2018³.

1.7 Il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale

Ai sensi dell'art. 1, c. 557-*quater*, della l. n. 296 del 2006, gli enti devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013. Tale parametro deve intendersi in senso statico e non dinamico con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013⁴. Ai sensi dell'art. 1, c. 424, della l. n. 190 del 2014, il costo del personale soprannumerario trasferito dalle province non rileva ai fini del vincolo di spesa di cui sopra. Relativamente all'esercizio 2018 bisogna considerare anche i cc. 793 e 794, dell'art. 1, della l. n. 205 del 2017, che escludono dal calcolo per le spese di personale anche quelle spese sostenute per il personale dei centri per l'impiego⁵.

2 "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. (... omissis)".

3 "Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento".

4 Deliberazione Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2016/QMIG

5 "793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto

Nel documento 11/116/CR05/C1 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è allegata una scheda tecnica denominata "Quantificazione delle spese di personale ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006" che fornisce indicazioni per l'individuazione delle voci di spesa da considerare nell'aggregato del personale.

A seguito di apposita richiesta istruttoria (prot. n. 4516 del 1° ottobre 2020) il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione della Giunta regionale e il Direttore della Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale hanno fornito i dati richiesti aggiornando le tabelle sulla base del conto annuale anno 2019.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati forniti dalla Giunta e dal Consiglio regionale relativamente a quanto richiesto in materia di limiti della spesa di personale.

I dati riportati mostrano che la spesa sostenuta nell'esercizio di riferimento 2019 è contenuta nel limite della media relativa al triennio 2011/2013.

legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.

794. Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".

Tabella 4 – Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti rilevata da conto annuale – Giunta regionale

Voci di spesa	2011	2012	2013	Media triennio 2011-2013	2018	2019	Variazione percentuale 2018/2019	Differenza
Voci retributive a carattere stipendiale (tabella 12 conto annuale)	32.770.155,00	38.890.406,00	38.884.323,00	36.848.294,67	36.424.188,00	37.607.453,00	3,25%	759.158,33
Indennità e compensi accessori (tabella 13 conto annuale)	18.021.736,00	15.660.838,00	15.935.854,00	16.539.476,00	13.754.048,00	16.378.149,00	19,08%	-161.327,00
Altri oneri che concorrono al costo del lavoro (tabella 14 conto annuale)	25.897.241,00	27.612.378,00	26.760.514,00	26.756.711,00	24.243.066,00	24.420.208,00	0,73%	-2.336.503,00
Totale spesa	76.689.132,00	82.163.622,00	81.580.691,00	80.144.481,67	74.421.302,00	78.405.810,00	5,35%	-1.738.671,67
Spese non soggette a limite	2.413.450,00	2.847.022,00	2.819.911,00	2.693.461,00	14.349.341,68	17.872.824,52	24,56%	15.179.363,52
Totale spesa soggetta a limite	74.275.682,00	79.316.600,00	78.760.780,00	77.451.020,67	60.071.960,32	60.532.985,48	0,77%	-16.918.035,19

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti con nota trasmessa dalla Giunta regionale

Tabella 5 – Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti rilevata da conto annuale – Giunta regionale

	2018	2019	Variazione percentuale 2019/2018
Totale spesa	74.421.302,00	78.405.810,00	5,35%
Totale spesa soggetta a limite	60.071.960,32	60.532.985,48	0,77%

Tabella 6 – Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti rilevata da conto annuale – Consiglio regionale

Voci di spesa	2011	2012	2013	Media triennio 2011-2013	2018	2019	Variazione percentuale 2018/2019	Differenza
Voci retributive a carattere stipendiale (tabella 12 conto annuale)	4.245.490,00	4.477.964,00	4.470.762,00	4.398.072,00	3.385.854,58	3.275.496,30	1,09%	-975.277,00
Indennità e compensi accessori (tabella 13 conto annuale)	2.151.031,00	2.121.610,00	2.073.132,00	2.115.257,67	1.536.379,00	1.673.638,00	8,93%	-441.619,67
Altri oneri che concorrono al costo del lavoro (tabella 14 conto annuale)	2.490.884,07	2.508.054,76	2.429.587,06	2.476.175,30	1.837.102,00	1.464.705,87	-20,27%	-1.011.469,43
Totale spesa	8.891.577,07	9.213.831,76	8.983.944,06	9.029.784,30	6.759.335,58	6.413.840,17	-5,11%	-2.615.944,13
Altre spese soggette a limite	501.624,50	235.251,00	265.218,84		1.745.507,83	1.700.415,61	-2,58%	
Spese non soggette a limite	445.320,03	399.509,04	418.198,10		374.657,00	361.063,94	-3,63%	
Totale spesa soggetta a limite	8.947.881,54	9.049.573,72	8.830.964,80	8.942.806,69	8.130.186,41	7.753.192,15	-4,64%	-1.189.614,85

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti con nota trasmessa dal Consiglio regionale

Tabella 7 – Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti rilevata da conto annuale – Consiglio regionale

	2018	2019	Variazione percentuale 2019/2018
Totale spesa	8.504.843,41	8.114.256,09	-4,81%
Totale spesa soggetta a limite	8.130.186,41	7.753.192,15	-4,64%

Una seconda verifica è stata effettuata prendendo in considerazione gli impegni di competenza. Nelle tabelle che seguono sono riportate le voci che concorrono alla determinazione della spesa di personale soggetta ai limiti di cui al citato c. 557 per la Giunta regionale.

Tabella 8 – Impegni spesa del personale soggetta al limite del c. 557, art. 1, l. n. 296 del 2006 – Giunta regionale

Codice siope	Descrizione	Impegni 2018	Impegni 2019	Variazione percentuale 2018/2019	Impegni media 2011/2013
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	67.365.431,61	71.220.389,40	5,72%	
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive	4.460.514,66	4.702.802,93	5,43%	
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile	118.419,26	7.115,64	-94%	
1.09.01.01.000	Rimborsi spese di personale	2.629.215,70	2.160.804,48	-17,81%	
1.03.02.14.000	Servizio sostitutivo (buoni pasto)	757.538,48	1.009.064,30	33,20%	
1.03.02.04.000	Servizi per formazione e addestramento personale dell'Ente		138.378,65		
Totale		75.331.119,71	79.238.555,40	5,18%	81.767.766,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Giunta regionale

La Sezione evidenzia che la Giunta regionale ha osservato la sopra richiamata disciplina vincolistica poiché gli impegni relativi alla spesa di personale risultano inferiori, anche nell'esercizio 2019, rispetto alla media registrata nel triennio 2011/2013 che ammonta all'importo di euro 81.767.766.

Tabella 9 – Impegni spesa del personale soggetta al limite del c. 557, art. 1, l. n. 296 del 2006 – Consiglio regionale

Codice siope	Descrizione	Impegni 2019	Impegni media 2011/2013
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	5.643.184,28	
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente lavoro flessibile personale assunto per conto dei gruppi	296.128,14	
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente lavoro flessibile personale assunto per segreterie politiche	517.657,71	

1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive	424.740,02	
1.01.01.02.002	Buoni pasto	68.509,00	
	Totale impegni spesa personale	6.950.219,15	
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.378.351,00	
	Totale impegni	8.328.570,15	10.006.412,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Consiglio regionale

La Sezione evidenzia che anche il Consiglio regionale ha osservato la sopra richiamata disciplina vincolistica poiché gli impegni relativi alla spesa di personale dell'esercizio 2019 risultano inferiori rispetto alla media registrata nel triennio 2011/2013 che ammonta all'importo di euro 10.006.412,00.

1.8 La spesa di personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile

L'art. 9, c. 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, pone un ulteriore vincolo in materia di personale⁶. Finalità della norma, che pone principi di coordinamento della finanza pubblica, è sicuramente

⁶ A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive codificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo

quella di ricondurre il lavoro flessibile nell'alveo naturale dei requisiti di temporaneità e urgenza così come previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alle spese per lavoro flessibile sostenuti dalla Giunta e dal Consiglio regionale. Il limite di spesa per la Regione Abruzzo, negli esercizi di riferimento, è rappresentato dalla spesa sostenuta nell'esercizio 2009, ridotto del 50 per cento.

Tabella 10 – Art. 9, c. 28, d.l. n. 78 del 2010 – Regione Abruzzo

Verifica limite di spesa art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010					
Consiglio regionale	2009	2016	2017	2018	2019
Comparto	176.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale strutture amministrative	176.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Segreterie politiche	724.153,13	683.597,22	621.523,07	557.578,42	552.178,43
Gruppi consiliari	859.871,74	1.705.884,74	1.705.884,74	1.759.969,84	1.692.175,81
Totale Consiglio	1.760.657,59	2.389.481,96	2.327.407,81	2.317.548,26	2.244.354,24
Giunta regionale					
Comparto	1.231.122,28	1.188.123,05	2.186.329,57	2.277.560,39	972.822,90
Totale strutture amministrative	1.231.122,28	1.188.123,05	2.186.329,57	2.277.560,39	972.822,90
Organi politici	1.086.614,19	667.046,04	846.465,39	940.727,67	812.185,03
Totale Giunta	2.317.736,47	1.855.169,09	3.032.794,96	3.218.288,06	1.785.007,93
Totale spesa personale a tempo determinato	4.078.394,06	4.244.651,05	5.360.202,77	5.535.836,32	3.065.157,91
Giunta - co.co.co.	5.974.279,00	966.370,00	162.294,00	113.846,00	405.437,13
Consiglio - co.co.co.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spesa personale a tempo determinato e co.co.co.	10.052.673,06	5.211.021,05	5.522.496,77	5.649.682,32	3.470.595,04
50%	5.026.336,53				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Consiglio e dalla Giunta regionale

Come si rileva dalla tabella soprariportata nella spesa del personale flessibile soggetta a limite è stata inserita anche quella sostenuta dai gruppi consiliari per le assunzioni di personale.

L'Amministrazione del Consiglio regionale ha precisato al riguardo: *è opportuno riportare di*

svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

seguito un excursus normativo in merito alla disciplina inerente la spesa del personale riferita ai Gruppi Consiliari. L'art. 7 della L.R. 09/05/2001, n. 18, abrogato con dall'art. 32 della L.R. n. 42/2013, riconosceva ai Gruppi Consiliari una disponibilità finanziaria necessaria per la dotazione organica commisurata alla composizione numerica dei Gruppi stessi, secondo la configurazione organizzativa delle segreterie dei Gruppi consiliari di cui alla tabella B allegata alla L.R. n. 18/2001. Nel caso in cui i Gruppi non procedevano alla copertura integrale dei posti assegnati in base alla richiamata tabella B della L.R. n. 18/2001, potevano essere corrisposti su richiesta contributi sostitutivi pari alla spesa per la retribuzione del rispettivo personale mancante, che potevano essere utilizzati per consulenze, collaborazioni, prestazioni professionali occasionali affidate autonomamente dai Gruppi o per far fronte a spese di funzionamento. L'utilizzazione da parte dei Gruppi di tali somme erogate mensilmente dall'Amministrazione veniva rendicontata fino al 2012 al Collegio dei Revisori dei Gruppi di cui all'art. 7 della L.R. n.15/1993 (abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. f) della L.R. n. 68/2012, composto da n. 3 membri, nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, organo che approvava la regolarità amministrativo-contabile dei rendiconti annuali di ciascun Gruppo previo controllo del Collegio dei Revisori. La richiamata L.R. n. 42/2013 abroga la disciplina di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/2001 e introduce attraverso una nuova formulazione dell'art. 40 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (attuativo dell'art. 2, comma1, lett. h) del D.L. 174/2012 e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano del 6.12.2012) una nuova disciplina che attribuisce all'Ufficio di Presidenza la determinazione del budget finanziario per la spesa di personale da assegnare a ciascun Consigliere Regionale nella misura del costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente. Inoltre il comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 42/2013 precisa che, ai contributi per la spesa del personale di cui all'art. 40 della L.R. n. 40/2010 non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28 e dell'articolo 14, commi 7 e 9, del D.L. n. 78/2010. In dettaglio, nel corso del 2019 l'importo spettante ai Gruppi è stato così utilizzato: € 313.824,94 per contratti di lavoro dipendente a tempo determinato con il Consiglio regionale relativo a personale assegnato ai Gruppi consiliari; € 1.378.350,87 liquidati quali trasferimento ai Gruppi consiliari per il loro utilizzo conforme alla vigente normativa, non qualificabile come spesa del personale.

Pertanto, l'Amministrazione del Consiglio regionale, anche in questa occasione, ha sostenuto che dalla spesa del personale flessibile soggetta a limite va esclusa quella sostenuta dai gruppi consiliari per le assunzioni di personale richiamando l'art. 40 della legge regionale n. 40 del 10 agosto 2010, modificato dall' art. 32 della legge regionale n. 42 del 20 novembre 2013, che

stabilisce che alle spese per il personale dei gruppi consiliari non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, c. 28, del d.l. n. 78 del 2010.

Tale norma ha riprodotto la deroga prevista dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48 il cui testo originario era così formulato: *“Ai fini di cui al comma 1 non si considerano le spese per il personale di cui alla l.r. 9 maggio 2001, n. 17 “Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale” e al titolo II della l.r. 9 maggio 2001, n.18, nei limiti degli organici e della spesa ivi previsti”*.

Questa norma era stata impugnata dal Consiglio dei ministri con delibera del 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 289 del 2013. Alla luce dei principi ricavabili da tale sentenza, la spesa per il personale dei gruppi doveva essere inclusa nel novero della spesa del personale a tempo determinato e di conseguenza avrebbe comportato il superamento dei limiti posti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010.

La Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma di cui sopra affermava che *“la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica”*.

La Corte costituzionale, peraltro, in precedenza (ved. sentenza n. 173 del 2012, punto n. 11 del considerato in diritto), aveva respinto i ricorsi proposti da regioni a statuto ordinario in merito alla legittimità costituzionale di tale limite di spesa.

Il Giudice delle leggi ha, infatti, osservato che *“la norma oggetto della presente questione è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Essa, infatti, pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato. L'art. 9, c. 28, censurato, d'altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia*

contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009”.

Al riguardo, non risultando manifestamente infondati e rilevanti, nei giudizi di parifica relativi ai rendiconti della Regione Abruzzo degli anni 2016 e 2017 e dell'anno 2018, i potenziali profili di incostituzionalità dell'art. 40 della succitata legge regionale n. 40 del 2010 questa Sezione ha disposto la sospensione dei predetti giudizi, sul capitolo di spesa 11102 denominato “Funzionamento del Consiglio regionale”, per la parte in cui trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari, e con separate ordinanze ha sollevato questione di legittimità costituzionale del più volte citato art. 40 della legge regionale n. 40 del 2010.

Si rileva però, dalla tabella n.9 soprariportata, che per l'annualità 2019, includendo anche la spesa per il personale dei Gruppi consiliari, il limite di cui all'art. 9, c. 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 e che è rappresentato dalla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 ridotta del 50 per cento, risulta rispettato.

Infatti, la spesa per il personale a tempo determinato della Regione Abruzzo per l'anno 2019 risulta di € 3.470.595,04 ed è inferiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009 che ammonta ad € 5.026.336,53.

La riduzione di spesa rispetto al 2018 (€ 5.649.682,32) è in minima parte dovuta ad una riduzione della spesa del personale dei gruppi, che, pur rimanendo su elevati valori, nel 2019 ha fatto registrare una contrazione rispetto alle annualità precedenti e del 3,85% rispetto al 2018, con un importo pari ad euro 1.692.175,81. Maggiori risparmi sono stati invece conseguiti con le misure per il superamento del precariato, adottate con delibera di Giunta regionale n.287 del 30 aprile 2018 e che hanno consentito di ridurre la spesa del personale a tempo determinato degli uffici della Giunta regionale da € 2.277.560,39 ad € 972.822,90.

1.9 I limiti al trattamento accessorio del personale

La disciplina di contenimento trova fonte nell'art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, il quale dispone che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Nella riformulazione di quest'ultima disposizione, sostanzialmente reiterativa dell'art. 1, c. 236, l. n. 208 del 2015 e (e, prima ancora, dell'art. 9, c. 2-bis, d.l. n. 78 del 2010), non è stata riportata la regola che imponeva l'automatica riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

L'art. 1, c. 236, l. n. 208 del 2015, prevedeva che *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

A tal fine va considerato tutto il trattamento accessorio, anche quello non derivante dai fondi per la contrattazione integrativa previsti dai CCNL di comparto. In merito alle modalità di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa, dal 2018, per il personale del comparto è intervenuto il CCNL Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, il quale all'art. 67, disciplina la modalità di costituzione.

Va rilevato, altresì, che a decorrere dall'anno 2018 le risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, comprese le alte professionalità, vengono decurtate dal fondo e vengono corrisposte a carico dei bilanci dell'ente (art. 67, c. 1, CCNL 2016-2018).

Inoltre, va evidenziato che l'amministrazione non ha dato applicazione, per gli anni 2018 e 2019, all'art. 23, c. 4, del d.l. n. 75 del 2017 (cd. sperimentazione); quindi non ha apportato aumenti alla componente variabile del fondo, ritenendo allo stato sufficienti a garantire i risultati attesi le risorse che già costituiscono il salario accessorio.

Per il personale dirigenziale rimane applicabile il CCNL 3 agosto 2010 (parte economica 2008-2009) e 22 febbraio 2010 (parte normativa 2006-2009).

Come segnalato dalla Sezione autonomie di questa Corte dei conti con la relazione 2019 sulla spesa per il personale degli enti territoriali (deliberazione n. 21/SEZAUT/2019/FRG),

l'attenzione al tema della contrattazione integrativa e ai limiti alla costituzione dei relativi fondi è evidente anche dal coinvolgimento dell'Organo di revisione contabile che, a norma dell'art. 40, c. 3-*sexies*, d.lgs. n. 165 del 2001, certifica la relazione tecnico-finanziaria prodotta da ciascuna pubblica amministrazione a corredo di ogni contratto integrativo *“utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica”*.

Sottolinea il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 5.2 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), che *“Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-*sexies*, del d.lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce”*.

La delicatezza dei compiti affidati all'Organo di revisione rileva anche per i profili correlati al rispetto del principio di invarianza di cui all'art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75 del 2017 - limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio - nonché ai fini delle verifiche sull'applicazione, in sede decentrata, dei parametri di selettività e di premialità, con particolare riferimento alle progressioni economiche (art. 40-*bis*, c. 3, d.lgs. n. 165 del 2001). Tutti i contratti integrativi del triennio in esame, unitamente alle relazioni illustrative e alle relazioni tecnico finanziarie, sono stati pubblicati, ai sensi dell'art. 21, c. 2, sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione *“Amministrazione trasparente-contrattazione integrativa”* e sono consultabili sul sito web dell'ARAN.

Va anche soggiunto che l'art.33 comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 aveva previsto che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il decreto del Ministro della funzione pubblica del 3 settembre 2019, finalizzato ad attuare le disposizioni di cui al citato art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34/2019, ha previsto che lo stesso si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020.

1.9.1 Contratti integrativi del personale del comparto del Consiglio regionale

L'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale del Consiglio regionale è stata sottoscritta il 9 dicembre 2019 dalla delegazione di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali ed è stata sottoposta, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, alla verifica del collegio dei revisori che, con verbale del 23 dicembre 2019, ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197 del 20 dicembre 2019, è stata autorizzata la stipula del contratto definitivamente sottoscritto il 27 dicembre 2019.

Tabella 9 - Trattamento accessorio del personale di comparto del Consiglio regionale

	2018	2019
Risorse stabili	666.394,21	685.436,61
Decurtazioni	18.671,67	18.671,67
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	647.722,54	666.764,94
Risorse variabili	124.099,24	133.958,98
Decurtazioni	10.705,64	17.450,00
Totale risorse variabili al netto delle decurtazioni	113.393,60	116.508,98
Totale	761.116,14	783.273,92

1.9.2 Contratti integrativi dell'area della dirigenza del Consiglio Regionale

L'ipotesi di contratto decentrato integrativo dell'area dirigenza del Consiglio regionale è stata sottoscritta il 9 dicembre 2019 dalla delegazione di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali ed è stata sottoposta, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, alla verifica del collegio dei revisori che, con verbale del 23 dicembre 2019, ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 198 del 20 dicembre 2019 è stata autorizzata la stipula del contratto definitivamente sottoscritto il 27 dicembre 2019.

Tabella 12 - Trattamento accessorio del personale dirigente del Consiglio regionale

	2018	2019
Risorse stabili	684.632,00	634.277,65
Decurtazioni	185.586,00	135.230,68
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	499.046,00	499.046,97
Risorse variabili	15.223,00	15.244,25
Decurtazioni	0,00	0,00
Totale risorse variabili al netto delle decurtazioni	15.223,00	15.244,25
Totale	514.269,00	514.291,22

1.9.3 Contratti integrativi personale comparto della Giunta regionale

L'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale della Giunta regionale è stata sottoscritta il 21 novembre 2019 dalla delegazione di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali ed è stata sottoposta, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, alla verifica del collegio dei revisori che, con verbale del 9 dicembre 2019, ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 855 del 27 dicembre 2019 è stata autorizzata la stipula del contratto.

Tabella 13 - Trattamento accessorio del personale di comparto della Giunta regionale

	2018	2019
Risorse stabili	13.944.673,72	9.566.568,00
Decurtazioni*	5.896.850,02	1.518.744,00
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	8.047.823,70	8.047.824,00
art. 67, comma 2, lett. a)		112.403,20
art. 67, comma 2, lett. b) ipotesi contratto collettivo Comparto funzioni enti locali 2016-2018 (solo per il 2018)	108.767,10	108.767,10
art. 67, comma 2, lett. c) ipotesi contratto collettivo Comparto funzioni enti locali 2016-2018 (solo per il 2018)	46.708,35	91.347,49
art. 67, comma 2, lett. e) ipotesi contratto collettivo Comparto funzioni enti locali 2016-2018 (solo per il 2018)	486.185,05	2.285.024,10
art. 67, comma 5, lett. a)		233.036,12
Totale complessivo risorse stabili (solo per il 2018)	8.689.484,20	10.878.402,01
Risorse variabili	1.997.237,81	1.090.315,82

Decurtazioni	0,00	0,00
Totale risorse variabili al netto delle decurtazioni	1.997.237,81	1.090.315,82
Totale	10.686.722,01	11.968.717,83
Economie anno precedente	1.134.543,55	481.281,54
Decurtazione per il limite art. 23 D.Lgs. 75/2017 (solo per il 2018)	646.344,67	886.997,09
Ipotesi di riduzione art. 33 D.L. 34/2019 (da accantonare)		448.810,30
Totale	11.174.920,89	11.114.191,97
Totale risorse Posizioni organizzative	4.378.106,02	4.534.913,12
Totale Fondo comparto 2018 (categorie + posizioni organizzative)	15.553.026,91	15.649.105,29

Fonte: dati forniti dalla Regione Abruzzo e pubblicati sul sito amministrazione trasparente.

* Le decurtazioni sono comprensive di:

- per l'anno 2019: euro 1.478.461 per decurtazione sul fondo 2015 e consolidata, euro 40.283 per decurtazione per applicazione art. 4 d.l. n. 16 del 2014;
- per l'anno 2018: euro 1.478.461 per decurtazione sul fondo 2015 e consolidata, euro 40.283 per decurtazione per applicazione art. 4 d.l. n. 16 del 2014, euro 4.162.373,40 per risorse destinate alla retribuzione di posizioni e di risultato nell'anno 2017, euro 118.953,52 per risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017 Province e euro 96.779,10 per risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato centri per l'impiego;

1.9.4 Contratti integrativi dell'area della dirigenza della Giunta regionale

L'ipotesi di contratto decentrato integrativo dell'area dirigenza della Giunta regionale è stata sottoscritta il 22 novembre 2019 dalla delegazione di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali ed è stata sottoposta, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, alla verifica del collegio dei revisori che, con verbale del 20 dicembre 2019, ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 856 del 27 dicembre 2019 è stata autorizzata la stipula del contratto.

Tabella 14 - Trattamento accessorio del personale dirigente della Giunta regionale

	2017	2018	2019
Risorse stabili	6.142.164,22	6.142.164,22	6.394.130,35
Risorse variabili	1.370.000,00	1.932.757,89	–
Decurtazione*	1.839.615,44	1.839.615,44	1.839.615,44
Decurtazione ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	–	562.757,89	–
Totale	5.672.548,78	5.672.548,78	4.554.514,91

* Riduzione operata sul fondo 2015 ex art. 1, c. 456, l. n. 147 del 2013 e consolidata ai sensi dell'art. 1, c. 236, l. n. 208 del 2015

1.10 Limiti al trattamento economico individuale

L'art. 13, c. 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha rideterminato, a decorrere dal 1° maggio 2014, in euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, l'importo massimo degli emolumenti e delle retribuzioni percepite nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni. Ai sensi del successivo c. 3 dell'art. 1 cit., le Regioni provvedono a adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo entro il termine di sei mesi. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'art. 2, c. 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174. Con riferimento al limite in discorso la Regione Abruzzo⁷ ha riferito che per tutto il personale dirigente non sono previsti trattamenti economici superiori all'importo di euro 240.000 annui lordi stabilito dall'art. 13 cit.

1.11 La programmazione del fabbisogno di personale

Come dianzi evidenziato con riguardo alla spesa di personale, è confermata la vigenza del parametro di cui all'art. 1, commi 557 e ss., della l. n. 296/2006, quale "valore finanziario-limite di spesa" cui le amministrazioni regionali (e i loro enti dipendenti) devono attenersi nel rinnovato contesto di pianificazione del fabbisogno di personale e in funzione della ripresa delle facoltà assunzionali commisurate, nell'anno 2019, al totale delle cessazioni (100 per cento) intervenute nell'anno precedente (2018) e altresì estese alle cessazioni intervenute nello stesso anno (2019). Pertanto, è stata effettuata la verifica del rispetto di tale limite, sebbene il relativo dato complessivo abbia fatto emergere, fino a tutto il 2018, un costante decremento e un valore molto al di sotto di quello limite, per effetto, come si è più volte evidenziato, di un significativo processo di riordino delle strutture amministrative e dirigenziali.

L'assetto normativo delineato, in materia, dagli artt. 6 e 6-ter del d.lgs. n. 165/2011, come modificati e integrati dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75120, e dalle Linee di indirizzo ivi previste, emanate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018¹²¹, attribuisce un ruolo di centralità al Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP), quale documento di programmazione strategico-finanziaria da adottarsi, ex comma 2

⁷ Nota Giunta regionale prot. n. RA/317300/DPB011 del 13.11.2019 acquisita al protocollo n. 4027 del 14.11.20169, nota Consiglio regionale prot. n. 14088 del 31.10.2019 acquisita al protocollo con n. 3940 del 4.11.2019.

dell'art. 6 citato "in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance" ed al fine di indicare "le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente". In base al successivo comma 3, inoltre, il PTFP deve indicare "la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima", fermo restando che "la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente". In altri termini, il PTFP è, allo stato, lo strumento di pianificazione che vincola le amministrazioni al rispetto degli equilibri di finanza pubblica e all'efficientamento della gestione organizzativa e di acquisizione delle risorse umane, indicando la "spesa potenziale massima" al cui interno deve collocarsi la dotazione organica, quale espressione del valore finanziario massimo sostenibile dall'ente, in coerenza con la relativa programmazione e fermi restando i limiti alla spesa di personale previsti a legislazione vigente. Ne deriva che la dotazione organica non è più, come in passato, il presupposto, rigido, per la definizione del fabbisogno di personale ma rappresenta ora non solo il mezzo, dinamico, di attuazione del PTFP, rimodulabile, ad invarianza finanziaria, e atto ad esprimere nel contesto della c.d. "riforma Madia" avviata con legge delega n. 124/2015, anche per l'attuazione, per quanto di interesse nella specie, del principio contenuto nell'art. 17, comma 1, lett. q) che ha previsto il "progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa. Si ricorda che l'intervento riformatore di cui al citato d.lgs. n. 75/2017 è finalizzato anche ad "aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che opera presso le amministrazioni pubbliche".

Pertanto, la dotazione organica esprime la spesa potenziale massima sostenibile dalle amministrazioni, la quale, in base ai criteri stabiliti nelle richiamate Linee di indirizzo, è costituita, per l'amministrazione regionale, dal "limite di spesa consentito dalla legge" e, dunque, dal parametro di cui all'art. 1 comma 557 e ss della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), individuato nella spesa media di personale per il triennio 2011-2013, entro il quale deve essere quantificata "la spesa per il personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 75/2017".

Le Linee guida indicano altresì che “il piano è sottoposto ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti anche al fine di verificarne la coerenza con i vincoli di finanza pubblica”.

In riferimento al piano triennale di fabbisogno del personale della Giunta regionale dell’Abruzzo 2019/2021, la programmazione delle assunzioni è stata impostata secondo le nuove modalità di quantificazione delle capacità assunzionali e dei limiti ad essa imposti. In sede istruttoria la Regione ha fornito dimostrazione del calcolo della capacità assunzionale 2019/2021 evidenziando in proposito che il costo del personale in servizio sommato al budget assunzionale è contenuto nel costo della spesa potenziale massima sostenibile costituita , per l’amministrazione regionale, dal “limite di spesa consentito dalla legge” e, dunque, dal parametro di cui all’art. 1 comma 557 e ss della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), individuato nella spesa media di personale per il triennio 2011-2013.

Tabella 15 - Programmazione 2019/2021 del personale di comparto della Giunta regionale

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019/2021 - LIMITI ECONOMICI				
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
SPESA PERSONALE OCCUPATO	52.693.580,95	54.024.613,08	52.407.955,55	52.464.635,33
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.006.328,56	3.614.418,40	3.614.418,40	3.614.418,40
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	28.748.548,68	28.748.548,68	28.748.548,68	28.748.548,68
ALTRE SPESE DI PERSONALE	3.310.007,44	3.310.007,44	3.310.007,44	3.310.007,44
TOTALE	86.758.465,63	89.697.587,61	88.080.930,08	88.137.609,86
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	14.349.341,68	16.596.717,24	16.596.717,24	16.596.717,24
TOTALE AL NETTO DELLE SPESE ESCLUSE	72.409.123,95	73.100.870,37	71.484.212,84	71.540.892,62
SPESA MEDIA ANNI 2011-2013	81.767.766,45	81.767.766,45	81.767.766,45	81.767.766,45
MARGINE DISPONIBILE	9.358.642,50	8.666.896,08	10.283.553,61	10.226.873,83

Fonte: Allegato “A” D.G.R. n. 853/2019

Tabella 16 - Piani triennale di fabbisogno di personale 2018/2020 e 2019/2021 della Giunta regionale

Assunzioni con budget da turn over - effettuate entro il 31.12.2019						
	Procedura ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 - Mobilità esterna volontaria - DD.G.R. 719/2018 e 853/2019	Assunzioni in esecuzione di sentenza - Sentenze nn. 20/2018 e 90/2018	Scorrimento graduatorie - Determ. N. 110 e n. 113 del 27.09.2019	Centro Funzionale e Sala Operativa Regionale - D.G.R. n. 445/2019	TOTALE nuovi inserimenti nell'anno 2019	Budget utilizzato
Dirigenti	3		2	0	5	218.007,10

D3	2			0	2	55.264,50
D1	17			3	20	480.789,80
C	4			1	5	110.457,45
B3		5		0	5	103.486,05
B1				0	0	0,00
A				0	0	0,00
TOTALI	26	5	2	4	37	968.004,90

Fonte: Nota di riscontro Ente prot. R.A. 340733/2020/DPB

Tabella 17 - Stabilizzazioni del personale della Giunta regionale

	Stabilizzazioni			Stabilizzazioni	
	Dipartimenti Giunta Regionale - D.G.R. 719/2018	Centro Funzionale e Sala Operativa Regionale - D.G.R. 445/2019	Budget utilizzato	Centro per L'impiego - DPB010/89 del 21.12.2018	Budget utilizzato
Dirigenti		0			
D3	2	0			
D1	6	8			
C	2	18		7	
B3		0		23	
B1		1			
A		0			
TOTALI	10	27	1.720.225,17	30	1.306.122,00

Fonte: Nota di riscontro Ente prot. R.A. 340733/2020/DPB

Tabella 18 - Programmazione triennale 2019/2021 della Giunta regionale

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021 - LIMITI ECONOMICI				
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
SPESA PERSONALE IN SERVIZIO (A)	43.417.966,34	46.847.925,38	51.940.080,42	51.200.077,40
COSTO ASSUNZIONI AUTORIZZATE (B)	9.275.614,60	7.176.687,70	467.875,13	1.264.557,93
TOTALE	52.693.580,94	54.024.613,08	52.407.955,55	52.464.635,33
DETTAGLIO DEL BUDGET				
COSTO ASSUNZIONI EFFETTUATE IN DEROGA	6.039.554,23	3.078.473,76		
BUDGET ASSUNZIONALE ORDINARIO (2016-2017-2018)	3.236.060,37			
BUDGET ASSUNZIONALE ORDINARIO 2019		4.098.213,94		

UTILIZZO DEL BUDGET				
BUDGET ASSUNZIONALE ORDINARIO UTILIZZATO NELL'ANNO	144.094,51	128.439,27		
RESTO BUDGET DA UTILIZZARE	3.091.965,86	3.969.774,67		
BUDGET UTILIZZATO ANNO PRECEDENTE		1.047.176,40		
Riferimento dotazione organica presente nell'Allegato "A" della D.G.R. 853/2019	tabella 13.1	tabella 13.5	tabella 13.6	tabella 13.7
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ©	2.006.328,56	3.614.418,40	3.614.418,40	3.614.418,40
FONDI E SALARIO ACCESSORIO IN BILANCIO (D)	28.748.548,68	28.748.548,68	28.748.548,68	28.748.548,68
ALTRE SPESE DI PERSONALE (G)	3.310.007,44	3.310.007,44	3.310.007,44	3.310.007,44
TOTALE (A)+(B)+©+(D)+(E)+(F)+(G)	86.758.465,63	89.697.587,61	88.080.930,08	88.137.609,86
SPESE ESCLUSE EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	14.349.341,68	16.596.717,24	16.596.717,24	16.596.717,24
TOTALE AL NETTO DELLE SPESE ESCLUSE	72.409.123,95	73.100.870,37	71.484.212,84	71.540.892,62
SPESA MEDIA 2011-2013	81.767.766,45	81.767.766,45	81.767.766,45	81.767.766,45
MARGINE DISPONIBILE	9.358.642,50	8.666.896,08	10.283.553,61	10.226.873,83

Fonte: Nota di riscontro Ente

Anche l'Amministrazione del Consiglio Regionale ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale con delibera dell'Ufficio di Presidenza n.143 del 17 ottobre 2019 che ha attestato il rispetto dei vincoli assunzionali sotto il profilo giuridico e finanziario. Nello specifico è stato dato atto che la spesa del personale derivante dalla dotazione organica di fatto sommata a quella dei fabbisogni di personale manifestati, in termini finanziari, è risultata pari ad € 3.024.464,32 e quindi inferiore al limite massimo potenziale della spesa di personale quantificato in € 3.728.685,38.

Tabella 19 - Dotazione organica del personale del Consiglio regionale anno 2018

PROFILO		DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE AL 1.6.2018	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE AL 1.6.2018 in termini finanziari
CATEGORIA B			
B.1.01	Collaboratore per le attività di supporto	21	
B.1.02	Collaboratore autista meccanico	3	
B.1.03	Collaboratore per l'assistenza agli uffici e agli organi collegiali	6	
	totale b1	30	€ 541.022,10
B.3.01	Collaboratore specializzato tecnico-amministrativo	6	
B.3.02	Collaboratore specializzato per assistenza d'aula	3	
	totale b3	9	€ 171.574,20

	TOTALE CATEGORIA B	39	
	CATEGORIA C		
C.0.01	Assistente servizi amministrativi generali	47	
C.0.02	Assistente geometra	3	
C.0.03	Assistente programmatore	3	
C.0.04	Assistente informatico	2	
C.0.06	Assistente addetto stampa	3	
	TOTALE CATEGORIA C	58	€ 1.179.956,06
	CATEGORIA D		
D.1.01	Funzionario amministrativo	14	
D.1.02	Funzionario economista	7	
D.1.03	Funzionario di gestione e sviluppo software	1	
D.1.04	Funzionario per i sistemi e le reti	2	
D.1.05	Funzionario analista di politiche pubbliche	1	
	totale d1	25	€ 553.386,75
D.3.01	Funzionario esperto giuridico-amministrativo	2	
D.3.03	Funzionario esperto giornalista	1	
D.3.05	Funzionario esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa	9	
D.3.08	Funzionario esperto tecnico	1	
D.3.09	Funzionario Esperto analista di diritto e politiche europee	1	
	totale d3	14	€ 356.326,04
	TOTALE CATEGORIA D	39	
	TOTALE PERSONALE DELLE CATEGORIE	136	
	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	10	
	DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	1	
	TOTALE	11	€ 476.420,23
	DOTAZIONE DI SPESA POTENZIALE MASSIMA		€ 3.278.685,38

Fonte: Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 96/2018

Tabella 20 - Spesa potenziale massima del personale del Consiglio regionale anno 2019

PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO AL 1.10.2019	PERSONALE IN SERVIZIO AL 1.10.2019 in termini finanziari	PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO	PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO in termini finanziari	FABBISOGNI DI PERSONALE RICHIESTI DAI Dirigenti DEL C.R.	FABBISOGNI DI PERSONALE in termini finanziari
CATEGORIA B						

B.1.01	Collaboratore per le attività di supporto	17					
B.1.02	Collaboratore autista meccanico	3					
B.1.03	Collaboratore per l'assistenza agli uffici e agli organi collegiali	3					
B.1.04	Collaboratore amministrativo (nuova istituzione)	-				3	
	totale b1	23	€ 414.783,61			3	€ 54.102,21
B.3.01	Collaboratore specializzato tecnico-amministrativo	5					
B.3.02	Collaboratore specializzato per assistenza d'aula	3					
	totale b3	8	€ 152.510,40			-	-
	TOTALE CATEGORIA B	31					
	CATEGORIA C	8					
C.0.01	Assistente servizi amministrativi generali	36					
C.0.02	Assistente geometra	2					
C.0.03	Assistente programmatore	2				1	
C.0.04	Assistente informatico	2				1	
C.0.06	Assistente addetto stampa	3					
C.0.07	Assistente amministrativo (nuova istituzione)			3 part time al 50%		12	
	TOTALE CATEGORIA C	45	€ 915.483,15	2	€ 30.516,11	14	€ 284.816,98
	CATEGORIA D						
D.1.01	Funzionario amministrativo (ad esaurimento)	9					
D.1.02	Funzionario economista	5					
D.1.03	Funzionario di gestione e sviluppo software	-				2	
D.1.04	Funzionario per i sistemi e le reti	1				2	
D.1.05	Funzionario analista di politiche pubbliche	-					
D.1.06	Funzionario giuridico-amministrativo (nuova istituzione)	-					
D.1.07	Funzionario giornalista (nuova istituzione)	-					
D.1.08	Funzionario legislativo (nuova istituzione)	-				1	
D.1.09	Funzionario tecnico (nuova istituzione)	-					
D.1.10	Funzionario analista di diritto e politiche europee (nuova istituzione)	-					
D.1.11	Funzionario amministrativo-contabile (nuova istituzione)	1		2 part time al 50%		2	

	totale d1	16	€ 354.167,52	2	€ 44.270,94	7	€ 154.948,29
D.3.01	Funzionario esperto giuridico-amministrativo (nuova istituzione)	1					
D.3.03	Funzionario esperto giornalista (nuova istituzione)	1					
D.3.05	Funzionario esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa (nuova istituzione)	5					
D.3.08	Funzionario esperto tecnico (nuova istituzione)	-					
D.3.09	Funzionario Esperto analista di diritto e politiche europee (nuova istituzione)	1					
	totale d3	8	€ 203.614,88			1	
	TOTALE CATEGORIA D	24				1	€ 25.451,86
	TOTALE PERSONALE DELLE CATEGORIE	100					
	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	8					
	DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	1					
	TOTALE	9	€ 389.798,37				
			€ 2.430.357,93		€ 74.787,05		€ 519.319,34

ATTESTAZIONE RISPETTO SPESA POTENZIALE MASSIMA

TOTALE SPESA D.O. RIDEFINITA	€ 3.024.464,32
DOTAZIONE DI SPESA POTENZIALE MASSIMA	€ 3.278.685,38

Fonte: Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 143/2019

2. I CONTROLLI INTERNI

2.1 La relazione annuale del Presidente della Regione

L'art. 1, c. 6, del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, come novellato dall'art. 33, c. 2, lett. a), del d. l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, prevede che il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.

Con deliberazione n. 5/SEZAUT/2020/INPR la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2019 precisando che, attraverso lo schema di relazione, si offre ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome l'opportunità di riferire in ordine al funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni ed ai controlli effettuati dall'Amministrazione nell'anno di riferimento, evidenziandone le caratteristiche e gli aspetti gestionali, organizzativi ed attuativi più rilevanti posto che il sistema dei controlli interni, in quanto affidato all'autonomia normativa ed amministrativa dell'ente, che ne programma, organizza e gestisce le strutture sul territorio, necessita di un momento di verifica e di confronto nel rispetto del buon andamento e della sana gestione finanziaria, essenziali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In questa ottica, le verifiche investono anche il governo, la gestione e la vigilanza del sistema dei controlli sugli organismi partecipati e sugli enti del Servizio sanitario regionale, i cui esiti gestionali incidono fortemente sui bilanci delle Regioni.

Inoltre, secondo le indicazioni della Sezione delle Autonomie, nel rispetto dei tempi previsti, i contenuti della relazione annuale del Presidente della Regione potranno essere utilizzati dalle Sezioni regionali di controllo anche ai fini del relativo giudizio di parificazione.

La specifica funzione della relazione del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni è stata, come noto, chiarita dalla Consulta che, con la sentenza n. 39 depositata in data 6 marzo 2014, ha ribadito che essa costituisce un istituto funzionale a garantire quel raccordo tra controlli interni ed esterni, finalizzati a garantire il rispetto dei parametri costituzionali e di

quelli posti dal diritto dell'Unione europea (*ex plurimis*, sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995).

La relazione del Presidente della Regione Abruzzo, per l'esercizio 2019 è pervenuta alla Sezione il 16 luglio 2020, prot. n. 563.

2.2 I controlli interni della Regione Abruzzo

La presente analisi si sofferma, in particolare, sui controlli svolti nell'ambito dell'Amministrazione regionale (Giunta e Consiglio).

Il sistema dei controlli interni della Regione Abruzzo trova la sua fonte normativa nell'art. 66 del vigente Statuto e nel titolo V della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 in più parti modificata dalla legge regionale 26 agosto 2014, n. 35.

Va osservato che la disciplina sui controlli interni si declina in un contesto normativo alquanto frammentato.

Infatti, l'art. 66 dello Statuto vigente prevede:

1. la Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge il sistema dei controlli interni; definisce le misure idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
2. il Consiglio regionale organizza con regolamento i controlli interni sulla sua amministrazione.

Pertanto, il Titolo V della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, denominato sistema dei controlli interni, prevede all'art. 28 il controllo contabile ed ispettivo, all'art. 29 il controllo di gestione e al 29-*bis* la tutela della salute e sicurezza sul lavoro⁸.

⁸ TITOLO V Sistema del controllo interno

Art. 28 Controllo contabile ed ispettivo.

1. I dirigenti di ciascuna Direzione o Dipartimento assicurano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ()

2. La Direzione del Consiglio regionale preposta alla gestione delle risorse finanziarie è deputata, fra l'altro, ad effettuare verifiche e controlli, nonché ispezioni finanziarie.

3. La struttura organizzativa competente per il "Controllo ispettivo-contabile", è deputata a ():

a) effettuare verifiche e controlli per accertare la destinazione e lo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali presso le proprie strutture organizzative e presso gli Enti, le Aziende, le Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione;

b) assicurare alle competenti strutture regionali la collaborazione necessaria per i controlli e le verifiche di natura finanziario - contabile dei bilanci preventivi e dei rendiconti presentati all'Amministrazione regionale dalle Aziende, Agenzie ed Organismi dipendenti dalla Regione;

c) controllare e certificare tutte le attività cofinanziate con le risorse dell'Unione Europea con le modalità di cui all'art. 8 del regolamento (CE) no 2064/97 e delle eventuali modifiche direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico italiano;

La legge regionale 25 marzo 2002, n. 3⁹ sull'ordinamento contabile della Regione Abruzzo, delinea le finalità e la tipologia dei controlli interni suddivisi in controllo di regolarità

d) svolgere il controllo ispettivo finanziario sulle strutture della Giunta regionale.

4. Per l'espletamento delle proprie attività le Direzioni o i Dipartimenti di cui al primo comma hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere verbalmente o per iscritto informazioni alle strutture regionali. ()

5. Le verifiche di regolarità contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla Pubblica Amministrazione, i principi generali della revisione aziendale.

Art. 29 Controllo di gestione.

1. Il controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale ed orienta l'Organo di direzione politica.

2. La Direzione del Consiglio regionale preposta alle risorse finanziarie è deputata anche al controllo di gestione. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con proprio atto di organizzazione, a definirne la composizione organizzativa e ad individuare il responsabile.

3. La Giunta regionale, con proprio atto organizzativo, regola l'attività del Controllo di gestione, istituito con l'articolo 14, comma 2, lettera d), in conformità ai decreti legislativi attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Gli Organi di direzione politica, previo parere della Conferenza dei Direttori, su proposta dei Responsabili del controllo di gestione, adottano i parametri di riferimento del controllo in relazione a specifici indicatori di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

5. Per l'espletamento delle proprie attività il Responsabile del controllo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere verbalmente o per iscritto, informazioni alle strutture regionali.

6. I Responsabili comunicano, con periodicità semestrale, ai Direttori ed agli Organi di direzione politica i risultati dell'attività svolta.

Art. 29-bis Tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro, la Regione Abruzzo recepisce il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, coordinato col D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, per l'organizzazione della propria azione amministrativa, fa altresì propria la Direttiva Comunitaria n. 89/391/CEE.

2. [L'attuazione delle norme di cui al comma 1, è di competenza della Struttura Speciale di Supporto, "Tutela della salute e Sicurezza sul lavoro".] ()

3. Il Dirigente Responsabile della struttura organizzativa competente per la "Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro" e' individuato quale Datore Unico di Lavoro per tutte le sedi di lavoro della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994. ()

4. Per far fronte rispettivamente agli oneri per la prevenzione dei rischi e la tutela igienico sanitaria e per l'attuazione del Programma Annuale degli interventi di adeguamento delle sedi alle prescrizioni del D.Lgs. n. 626/1994, il Dirigente di cui al comma 3 cura la gestione dello stanziamento del Capitolo 11205 e, per l'anno 2002, della somma di Euro 4.320.000 dello stanziamento iscritto nel Capitolo 12101 ()

Art. 30 Nucleo di valutazione e verifica dei risultati.

()

[1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini della attribuzione degli incarichi, dello sviluppo professionale e della retribuzione di risultato.

2. La valutazione delle prestazioni è effettuata dai Nuclei di valutazione del Consiglio e della Giunta regionale. I Nuclei di valutazione verificano, anche avvalendosi delle risultanze dell'attività del controllo di gestione, la realizzazione degli obiettivi, corretta ed economica gestione delle risorse regionali, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I Nuclei possono svolgere accertamenti presso le strutture regionali, hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere informazioni. I Nuclei supportano l'attività dei dirigenti per la valutazione dei responsabili degli Uffici.

3. Ogni Nucleo è composto da n. 3 esperti, esterni all'Amministrazione regionale, particolarmente qualificati nelle tecniche di valutazione. Gli Organi di direzione politica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nominano ciascuno per la propria competenza, i componenti dei Nuclei di valutazione, ne definiscono l'organizzazione, le modalità di funzionamento ed il trattamento economico.

4. I Nuclei di valutazione, nei successivi 30 giorni, sentita la Conferenza dei direttori regionali definiscono i parametri ed i criteri di valutazione, che sono approvati dagli Organi di direzione politica. ()

5. Il procedimento di valutazione implica la diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dei Nuclei e la partecipazione del valutato.

6. I Nuclei di valutazione, nello svolgimento dell'attività di verifica di cui al secondo comma, tengono conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività è svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse nelle strutture amministrative oggetto di verifica.

7. I Nuclei, sulla base delle risultanze di verifica, propongono l'adozione di eventuali interventi correttivi e forniscono elementi per l'adozione delle misure previste dall'articolo 27, nei confronti dei Dirigenti responsabili.

8. I Nuclei di valutazione riferiscono esclusivamente agli Organi di direzione politica della Regione.] (articolo abrogato dall'art. 13 comma 2 l.r. 8/4/2011 n.6)

⁹ Art. 43 Controlli interni

1. La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché' dalla L.R. n. 77/1999.

2. I controlli interni hanno per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

amministrativo contabile, controllo di gestione, valutazione della Dirigenza e valutazione e controllo strategico.

In materia di controlli interni assume rilievo la legge regionale 8 aprile 2011, n. 6, che disciplina la misurazione e la valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali.

Con decreto 22 luglio 2019, n. 3/Reg il Consiglio regionale ha approvato il “Regolamento per la disciplina dei controlli interni all’amministrazione del Consiglio regionale” secondo cui il sistema dei controlli interni si articola in:

- 1) controllo di regolarità amministrativa;
- 2) controllo contabile;
- 3) controllo di gestione;
- 4) controllo strategico.

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni: i direttori, i dirigenti, il Servizio preposto al controllo di gestione a cui, per l'espletamento delle loro funzioni di controllo, è garantita la necessaria autonomia. L'Ufficio di Presidenza, con atto di organizzazione, definisce i criteri e le modalità di attuazione del suddetto regolamento, provvedendo, altresì, all'individuazione delle strutture amministrative responsabili degli adempimenti ivi previsti entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. In attuazione di tale disposizione, l'Ufficio di presidenza ha adottato le deliberazioni n. 199 del 30 dicembre 2019, con cui ha approvato l'atto di organizzazione per le modalità attuative dei controlli interni al Consiglio regionale, e n. 17 dell'11 febbraio 2020 con cui ha approvato il piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa per il 2020.

Per quanto concerne la Giunta regionale, una disciplina più dettagliata si rinviene nelle delibere n. 266 del 2 maggio 2015 e n. 337, n. 338 e n. 347, tutte datate 5 maggio 2015.

Con la prima sono state approvate le linee guida per il controllo interno di regolarità amministrativo contabile da parte della struttura speciale di supporto “Controllo Ispettivo

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Art. 44 Modalità dei controlli interni.

1. Mediante atto amministrativo, di adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 43, comma 2, lettere c) e d).

Contabile” sulle strutture della Giunta regionale, Enti, Aziende ed altri Organismi dipendenti dalla Regione.

A seguito della riforma della macrostruttura regionale, intervenuta con legge regionale n. 35 del 2014, è stata istituita la figura del Direttore Generale che, in particolare:

- collabora con il Presidente, avvalendosi dei Dipartimenti e delle strutture regionali competenti, per la elaborazione e la formulazione dei documenti di programmazione regionale (funzione aggiunta con delibera di Giunta regionale 854/2019);
- cura l’attuazione conclusiva del programma di governo, di piani e direttive generali definite dall'organo di direzione politica;
- formula proposte ed esprime pareri al Presidente della Regione;
- coordina l'attività realizzativa dei direttori di Dipartimento, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi e di avocazione per le competenze stabilite;
- presiede la Conferenza dei direttori di Dipartimento;
- cura il monitoraggio sull'attuazione dei programmi e predispone report di sintesi per il Presidente;
- cura i rapporti con gli Uffici dell'Unione Europea e degli Organismi internazionali su specifiche direttive degli Organi di direzione politica.

Nel corso del 2019 la Giunta regionale con proprie deliberazioni ha modificato l’assetto organizzativo della macrostruttura regionale, precisando in relazione alle singole strutture, competenze e programmi da realizzare. Nello specifico sono state adottate diverse deliberazioni ed in particolare:

- D.G.R. n. 347 del 18.06.2019 “Macrostruttura della Giunta regionale – Atto di riorganizzazione”;
- D.G.R. n. 385 del 2.07.2019 “D.G.R. n. 347 del 18.06.2019 recante - Macrostruttura della Giunta regionale - Atto di riorganizzazione – Modifiche ed integrazioni”;
- D.G.R. n. 854 del 27.12.2019 “Parziale modifica della D.G.R. n. 385 del 2.07.2019 recante

Nell’ambito del generale processo di riorganizzazione che ha riguardato la macrostruttura regionale è stato ridisegnato, anche il sistema dei controlli interni della Giunta regionale.

Nello specifico le singole tipologie di controllo esistenti all’interno dell’Ente risultano articolate e assegnate alle relative strutture regionali.

È stato istituito il Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione” posto all’interno della macrostruttura organizzativa in posizione autonoma e indipendente rispetto ai Dipartimenti.

Al Servizio sono state demandate le seguenti funzioni:

- Controlli successivi di regolarità amministrativa:

- Controlli successivi di regolarità amministrativa, mediante tecniche di campionamento, per la verifica del rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa e dei tempi procedurali con riferimento ai procedimenti di spesa;

- Controlli successivi di regolarità amministrativa, mediante tecniche di campionamento, per la verifica del rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa e dei tempi procedurali con riferimento alle procedure di gara;

- Controlli successivi di regolarità amministrativa, mediante tecniche di campionamento, per la verifica del rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa e dei tempi procedurali con riferimento alla concessione di contributi e alla relativa rendicontazione;

- Controlli successivi di regolarità amministrativa, mediante tecniche di campionamento, per la verifica del rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa e dei tempi procedurali con riferimento alla stipula di convezioni, di contratti di lavoro e di atti analoghi;

- Controlli successivi di regolarità amministrativa, mediante tecniche di campionamento, per la verifica del rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa e dei tempi procedurali con riferimento ai bandi ed avvisi pubblici relativi a procedure selettive e concorsuali per il reclutamento del personale.

- Programmazione e attività connesse alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

- Tutela della privacy, sicurezza dei dati, GDPR (General Data Protection Regulation).

All’interno della Direzione Generale sono stati individuati, tra gli altri, i seguenti servizi coinvolti nel sistema dei controlli interni:

- il “Servizio Programmazione e Controllo Strategico” con competenze in materia di controllo strategico e supporto OIV nella valutazione del personale con incarico dirigenziale;

- il “Servizio Legislativo e normativa europea” con competenze in materia di controllo sulla qualità della legislazione, controllo sull’impatto della regolazione e controllo sulla qualità dei servizi.

Nell'ambito del Dipartimento Risorse sono state attribuite competenze in materia di controlli interni ai seguenti servizi:

- "Servizio Controllo di Gestione" con competenze in materia di controllo di gestione e controllo ispettivo contabile;
- "Servizio Bilancio - Ragioneria" con competenze in materia di controllo di regolarità contabile.

Le altre tipologie di controllo relative all'impiego di fondi comunitari e statali sono realizzate dalle rispettive Autorità competenti, collocate all'interno della nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente, come segue:

- Autorità di Audit individuata nel "Servizio Autonomo Audit" posto in posizione autonoma e indipendente dai Dipartimenti regionali;
- Autorità di Gestione Unica FESR - FSE individuata nel Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR - FSE" collocato nel Dipartimento Presidenza;
- Autorità di Certificazione individuata nel "Servizio Autorità di Certificazione" collocato nel Dipartimento Presidenza;
- Autorità di Gestione del PSR individuata nel Dipartimento Agricoltura.

Con la scelta organizzativa adottata dall'organo di indirizzo politico le funzioni riconducibili ai controlli interni sono state quindi ripartite tra la Direzione Generale - Servizio Programmazione e Controllo Strategico cui sono state affidate le funzioni inerenti il controllo strategico (D.G.R. n. 144/2020), il Dipartimento Risorse - Servizio Controllo di gestione cui sono state affidate le competenze in materia di controllo di gestione e controllo ispettivo contabile (D.G.R. n. 146 /2020), il Servizio Autonomo Audit cui sono state affidate le competenze in materia di controlli sui fondi europei (D.G.R. n. 155/2020) ed il Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione (D.G.R. n. 153/2020) cui sono stati affidate le competenze in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa.

In tema di controlli interni è stato ancora segnalato che con deliberazione di Giunta regionale n. 319 del 10.06.2019 è stata modificata la delibera n. 553 dell'1.08.2018 di approvazione degli "Indirizzi alle Strutture regionali competenti ratione materiae rispetto alle Società ed agli Enti afferenti la Regione Abruzzo" con aggiornamento al 31.12.2018 dell'elenco delle Società e degli Enti afferenti la Regione Abruzzo.

Anche alla luce della nuova macrostruttura organizzativa, la citata delibera n. 319/2019 è

stata integrata con la n. 391 del 14/7/2020, con contestuale individuazione del perimetro normativo di riferimento delle società ed enti inseriti negli elenchi, in relazione all'opportunità di formalizzare il perimetro - allo stato variabile a seconda della disciplina presa in considerazione - del "sistema regionale", individuando in appositi allegati gli enti che lo compongono e dettando una disciplina di cornice relativa all'operatività degli stessi e ai rapporti con la Regione.

Con le suddette deliberazioni è stato approvato il criterio generale, confermato da ultimo nell'ambito del nuovo assetto organizzativo come dalla citata deliberazione n. 854/2019, per cui è attribuita ai Dipartimenti Regionali la governance di settore delle società e degli enti afferenti *ratione materiae* ai Dipartimenti stessi. Tra le varie attività, i Dipartimenti regionali devono monitorare le attività svolte dalle Società e dagli Enti rispetto alle strategie e agli obiettivi regionali da perseguire e alle modalità di utilizzo delle risorse regionali, oltre che il monitoraggio dell'adeguamento delle Società e degli Enti alle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

2.3 Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Passando all'esame delle singole fattispecie di controllo, l'attività di verifica della regolarità amministrativa e contabile, così come viene delineata, non prevede tipologie di atti da sottoporre a controllo di legittimità. Sono state comunque attivate forme di verifica circa il tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 e non sono pervenute segnalazioni negative al riguardo.

Per quanto attiene la regolarità amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale il relativo controllo si svolge, in via preventiva, sulle proposte di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed in via successiva sugli altri atti.

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è affidato al dirigente della struttura organizzativa competente per l'istruttoria della proposta di deliberazione e si esprime con l'apposizione di parere favorevole o non favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla medesima.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 199/2019 la funzione del controllo successivo di regolarità amministrativa è stata assegnata in via generale al "Servizio Legislativo Qualità della legislazione e Studi" e, per gli atti prodotti da questo, al "Servizio Segreteria del

Presidente, Affari generali Stampa e Comunicazione". Con successiva deliberazione UP. N. 17/2020 è stato approvato il Piano dei controlli per l'anno 2020 a tenore del quale il controllo è effettuato con cadenza trimestrale con inizio dal mese di aprile 2020. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, pertanto, sarà effettuato a decorrere dall'anno 2020.

Con riferimento alla regolarità contabile, il Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio regionale (n.3/2019) affida il relativo controllo preventivo al dirigente del Servizio risorse finanziarie e strumentali, che verifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile.

Il Collegio dei Revisori della Regione Abruzzo, istituito con Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68, in attuazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, effettua controlli successivi a campione sui medesimi atti. Nell'ambito dell'attività della Giunta regionale, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica ed amministrativa sulla proposta di deliberazione di Giunta da parte del competente dirigente.

Il controllo preventivo di regolarità contabile è svolto dal Servizio di Ragioneria generale sugli atti di impegno di spesa e sulle deliberazioni che presentano riflessi contabili nonché sugli atti che dispongono accertamenti e incassi contabilizzati dal Servizio Risorse finanziarie. Il Collegio dei revisori della Regione effettua controlli successivi a campione.

Le predette attività sono disciplinate dal regolamento di Giunta approvato con delibera di Giunta regionale n. 2527 dell'11 maggio 1977, il quale deve necessariamente essere aggiornato alla normativa sopravvenuta.

Il regolamento, peraltro, nulla dispone in ordine ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di carattere successivo che hanno trovato compiuto ed organico assetto con la riorganizzazione della macrostruttura regionale.

I controlli di regolarità amministrativa di tipo successivo, sono stati attribuiti al Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione". La struttura, di nuova istituzione, pur avendo iniziato a svolgere le proprie attività dal mese di ottobre 2019, in coincidenza con l'attribuzione del relativo incarico dirigenziale, garantendo la continuità delle funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza già precedentemente attribuite ad altra struttura regionale, è risultata pienamente operativa solo a seguito dell'approvazione dell'atto di

microrganizzazione (delibera di Giunta regionale n. 153 dell'11/03/2020) che ha definito l'assetto organizzativo del Servizio, con l'individuazione del funzionigramma e l'articolazione in unità organizzative (per le funzioni di controllo è stata prevista n.1 P.O.).

Si rende, pertanto, necessario adottare un "Disciplinare" contenente apposite linee guida per l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa delle Strutture organizzative della Giunta regionale. In particolare, occorre prevedere apposite modalità di controllo successivo di tipo interno e collaborativo, a campione, effettuato sulla base dei principi di imparzialità, trasparenza e pianificazione, partecipazione e rispetto di standard predefiniti, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Nel Piano delle Prestazioni 2020/2022 - annualità 2020 - è stato assegnato al Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione, uno specifico obiettivo, da realizzarsi entro il 31/12/2020, consistente nella predisposizione di un "Disciplinare" per la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti regionali, secondo i principi declinati nei richiamati atti di macrorganizzazione. Le risultanze dei controlli di regolarità amministrativo-contabile saranno condivise con le strutture dirigenziali che hanno adottato gli atti oggetto di verifica.

Nell'ambito del Dipartimento Risorse, il controllo di regolarità contabile è in via generale esercitato su tutti gli atti di impegno di spesa e sulle deliberazioni che presentano riflessi contabili. Il Servizio bilancio ha prescritto che, al fine della copertura finanziaria degli interventi previsti nelle proposte di delibere da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, i dirigenti regionali devono attestare espressamente sul provvedimento proposto per l'approvazione o che lo stesso non prevede oneri a carico del bilancio regionale oppure, nel caso contrario, devono attestare che gli interventi di spesa trovano copertura con le risorse iscritte nei capitoli di bilancio appositamente indicati.

Le proposte di deliberazione devono, successivamente, essere trasmesse al Servizio Bilancio per le verifiche contabili di copertura della spesa e/o della minore entrata, nonché della relativa compatibilità finanziaria.

Inoltre, il controllo di regolarità contabile viene effettuato sugli atti che dispongono accertamenti e incassi contabilizzati dal Servizio Risorse Finanziarie. Il Servizio Risorse Finanziarie provvede a regolarizzare tutti i provvisori di incasso utilizzando, ove necessario, capitoli di entrata con stanziamento pari a zero appositamente istituiti nell'esercizio 2015 per

il rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge. In tal modo è garantita la corretta applicazione dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro.

La Giunta regionale ha approvato (DGR n. 719/2017) il criterio generale per il quale è attribuita alle strutture regionali competenti per materia la gestione complessiva delle singole entrate regionali ivi comprese, la riscossione ordinaria, l'istruttoria dei rimborsi, le attività finalizzate al recupero coattivo, i rapporti con i debitori e il contenzioso.

Il Collegio dei Revisori, istituito con Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68, in attuazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, svolge le funzioni di cui all'articolo 21 (Pareri obbligatori) e 22 (Altri compiti del Collegio) della legge istitutiva. Sulla base delle disposizioni di quest'ultimo articolo *vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.*

L'Amministrazione del Consiglio regionale ha espletato una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati, con frequenza periodica che però non è stata.

La gestione dell'economato, che comprende sia l'attività della cassa economale, (attualmente non attivata) che il provveditorato, a cui fa capo la gestione dei beni mobili e immobili, è sottoposta alla vigilanza dell'Ufficio bilancio e stipendi.

Per quanto concerne il tesoriere, il Collegio dei Revisori effettua periodiche verifiche di cassa. La vigilanza sull'istituto tesoriere, che riveste qualifica di agente contabile, viene effettuata dal Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali costantemente in sede di gestione delle procedure di spesa e di entrata e in sede di parificazione al termine dell'esercizio.

Nel corso dell'esercizio 2019, la Regione non ha effettuato controlli, ispezioni o indagini rivolte ad accertare la presenza di determinate situazioni di irregolarità amministrativa e contabile nell'ambito degli uffici e servizi, in particolare nell'attuazione di programmi e progetti o nello svolgimento degli appalti. Inoltre, non ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa e

contabile nei confronti di enti o gestioni autonome regionali, inclusi gli organismi strumentali istituiti per la gestione finanziaria degli interventi finanziati da risorse europee (art. 1, co. 792, l. n. 208/2015).

2.4 Controllo di gestione

Nel corso dell'annualità 2019 gli uffici della Giunta regionale hanno proseguito il processo di implementazione del sistema di contabilità economico-patrimoniale finalizzato alla rilevazione della natura economica dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti nell'esercizio e alla determinazione della situazione patrimoniale, attiva e passiva, dell'Ente, così come previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e propedeutico all'elaborazione del rendiconto generale dell'Amministrazione regionale. L'Ente si è avvalso del supporto della software house che gestisce il sistema informativo contabile dell'Ente. L'implementazione della contabilità economico-patrimoniale ha peraltro rappresentato il punto di partenza per l'elaborazione dei primi bilanci consolidati dell'Ente con riguardo alle annualità 2016, 2017 e 2018. In tal senso si è proceduto anche ad una puntuale analisi delle partecipazioni detenute dalla Regione al fine di riclassificarle correttamente, nell'ambito dell'Attivo patrimoniale, tra le Immobilizzazioni finanziarie e l'Attivo circolante.

Il piano delle prestazioni è redatto in conformità della legge regionale 8 aprile 2011, n. 6, che reca la disciplina per la misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali. Gli obiettivi strategici dei Dipartimenti e operativi dei Servizi sono stati associati a indicatori finalizzati alla misurazione del grado di conseguimento dell'obiettivo stesso, in conformità delle delibere CIVIT/ANAC in materia di ciclo di gestione della performance.

Il piano delle prestazioni oltre ad esplicitare l'assegnazione degli obiettivi finanziari fra le diverse strutture regionali evidenzia, per ciascun centro di costo (Servizi), non solo le risorse complessivamente gestite a seguito di diretta attribuzione da parte dei diversi centri di responsabilità amministrativa (Dipartimenti), ma, nell'ambito della stesse, anche quelle che si prevede di impiegare direttamente per il conseguimento degli obiettivi operativi prefissati, richiamando all'uopo anche gli altri documenti programmatici dell'Ente (DEFR e bilancio gestionale). Laddove pertinente, viene indicata anche la distinzione in risorse regionali, statali e comunitarie.

Il piano delle prestazioni è volto ad individuare gli obiettivi operativi da perseguire per i singoli dirigenti e l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da impiegare per il raggiungimento degli stessi, laddove vi sia necessità di risorse finanziarie per il raggiungimento dei singoli obiettivi. Questi sono individuati e quantificati e di regola, ad ogni singolo obiettivo operativo, sono associati al massimo 2 indicatori finalizzati alla misurazione del grado di raggiungimento dello stesso che sono espressi in valore assoluto o in termini di rapporto percentuale per valutare il prodotto fisico/documentale da ottenere o il servizio ultimo da erogare nonché la tempistica entro la quale conseguire l'obiettivo.

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 6, i Direttori promuovono il costante monitoraggio dell'azione amministrativa e trasmettono formalmente all'organo di indirizzo politico, con cadenza semestrale, una relazione che documenta il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e proponendo, se necessari, interventi correttivi in corso di esercizio. Entro il 30 giugno (art. 9, l. r. n. 6 del 2011), sulla base delle risultanze del controllo di gestione, viene redatta la relazione sulle prestazioni che illustra, a consuntivo, i risultati raggiunti.

La relazione sulla performance relativa all'anno 2019 è stata validata dall'OIV in data 5 novembre 2020. Successivamente l'OIV ha provveduto ad approvare la relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 14 c. 4 lett. a) d.lgs. 150/2009 e ss.ii.mm.. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo alla voce Amministrazione trasparente.

L'Amministrazione del Consiglio regionale ha adottato dal 2015 un sistema di contabilità analitica, funzionale per la verifica dei risultati raggiunti.

La legge regionale n. 48 del 2014 ha introdotto il programma operativo che individua gli obiettivi gestionali e strategici come approvati dall'Ufficio di Presidenza. Detto documento include il piano della performance, redatto ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2009 e della legge regionale n. 6 del 2001, che assegna ai singoli dirigenti della tecnostruttura gli obiettivi unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla loro realizzazione.

Con l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, il programma operativo acquisisce carattere autorizzatorio per sostenere le spese analiticamente riportate nello stesso e collegate ai relativi obiettivi annuali e pluriennali.

Il piano della performance viene anche corredato da indicatori gestionali fondamentali,

riguardanti sia la tecnostruttura che i singoli servizi. Nel 2019 sono stati prodotti 5 report per il monitoraggio semestrale e 5 report per la chiusura dell'esercizio, comunicati all'OIV e all'Ufficio di Presidenza.

Intercorrono poi quattro mesi fra la chiusura dell'esercizio e la pubblicazione dei report di consuntivazione così come previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance.

La relazione sulla performance 2019, pubblicata sul sito del Consiglio regionale alla voce Amministrazione trasparente, è stata approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69 del 16 giugno 2020 ed è stata validata dall'OIV in data 25 giugno 2020.

La relazione sui controlli interni, relativa all'annualità 2019, riporta sia per l'amministrazione del Consiglio regionale che per la struttura della Giunta regionale le criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione dell'amministrazione regionale individuate grazie al controllo di gestione.

Gli uffici del Consiglio regionale hanno confermato quanto già evidenziato con precedenti relazioni e cioè l'esigenza di:

- potenziare l'apposito servizio con funzioni di supporto costante ai monitoraggi ed alla elaborazione dei dati relativi ai processi delle attività di tutte le strutture;
- favorire una maggiore diffusione della visione organizzativa, della trasferibilità delle pratiche, della conoscenza organizzativa al fine di strutturare meccanismi operativi condivisi e la semplificazione di alcuni processi;
- individuare maggiori indicatori quantitativi/qualitativi e output facilmente misurabili;
- rafforzare gli aspetti organizzativi per una fluida gestione del lavoro e per un costante monitoraggio delle attività.

In relazione a tali criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione dell'amministrazione regionale nel 2019 sono stati approvati il Decreto 22 luglio 2019, n. 3/Reg recante "Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio regionale" e la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 199 del 20 dicembre 2019 recante "Atto di organizzazione per le modalità attuative dei controlli interni al Consiglio regionale". Per le strutture della Giunta regionale è emersa l'esigenza di pervenire ad una univoca e puntuale individuazione dei soggetti creditori e debitori dell'Amministrazione regionale al

fine di assicurare una più analitica riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e i diversi soggetti giuridici controllati e partecipati e garantire una sempre maggiore precisione nell'elisione delle operazioni infragruppo, propedeutiche all'elaborazione dei bilanci consolidati. In tal senso è stata segnalata anche la necessità di pervenire ad una chiara definizione delle economie vincolate e dei relativi gruppi di capitoli di entrata e di spesa tra loro correlati, finanziati da fondi non regionali e destinati alla copertura di numerose partite creditorie asseverate dai soggetti partecipati dall'Ente. Infine, il Controllo di Gestione ha rappresentato la necessità di sviluppare ulteriormente le procedure di rilevazione e classificazione dei fatti gestionali secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4.3 del d.gs.n. 118/2011 e ss.mm. e ii. al fine di valorizzare i flussi finanziari di spesa anche secondo una più puntuale rappresentazione economico-patrimoniale degli oneri annuali sostenuti dall'Ente nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Nel corso dell'esercizio 2019 il Controllo di Gestione ha pertanto effettuato un significativo lavoro di analisi sui rapporti creditori e debitori con le società partecipate rettificando ed integrando le riconciliazioni predisposte dai diversi Dipartimenti regionali con particolare riferimento agli enti e alle società i cui bilanci sono poi stati consolidati con quelli della Regione. Ulteriori progressi sono poi stati effettuati con riguardo alla corretta individuazione delle partite creditorie e debitorie con i diversi soggetti inclusi nel bilancio consolidato dell'Ente. Si è altresì avviata una complessa riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa i cui stanziamenti di bilancio nonché i relativi accertamenti ed impegni risultano vincolati fra loro al fine di pervenire ad una più esatta quantificazione delle economie vincolate dell'Ente.

2.5 Valutazione del personale con incarico dirigenziale

L'Organismo indipendente di valutazione (OIV), nominato con delibera della Giunta regionale, si è espresso sulle prestazioni dirigenziali in base sia al raggiungimento degli obiettivi del controllo di gestione che alla qualità dei comportamenti professionali.

Nella validazione delle relazioni sulla performance l'OIV ha tenuto conto del sistema di misurazione e valutazione dei risultati approvato con delibera di Giunta regionale n. 816 del 3 dicembre 2012, oggetto di successive modifiche ed integrazioni da ultimo con delibera di Giunta regionale n. 113 del 2018 che ha aggiornato il citato sistema alle prescrizioni del d.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017.

L'insieme dei fattori di valutazione e dei relativi punteggi assegnabili comporta un livello di valutazione massimo raggiungibile pari a 100 punti da suddividere in massimo 60 punti per il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e massimo 40 punti per le competenze organizzative, gestionali e professionali. Nel corso del 2019 si sono concluse le valutazioni riferite ai direttori e dirigenti in servizio negli anni 2017 e 2018.

Sono previste 4 fasce di premialità:

- Fascia A, punteggio da 81 a 100, OTTIMO;
- Fascia B, punteggio da 61 a 80, BUONO;
- Fascia C, punteggio da 41 a 60, SUFFICIENTE;
- Fascia D, punteggio da 15 a 40, INSUFFICIENTE;

L'indennità di risultato è erogata in percentuale al punteggio ottenuto con soglia minima di 40 punti.

Nel 2017 sono state valutati 64 unità di personale con incarico dirigenziale così suddivise:

- Fascia A 63;
- Fascia B 1.

Nel 2018 sono state valutati 63 unità di personale con incarico dirigenziale così suddivise:

- Fascia A 63.

Si riportano le tabelle pubblicate sul sito amministrazione trasparente della Regione Abruzzo che evidenziano, per tutto il personale della Giunta regionale un irrilevante grado di differenziazione della premialità.

Tabella 21- Grado di differenziazione nell'utilizzo delle premialità anno 2017

Grado di differenziazione nell'utilizzo delle premialità ANNO 2017						
		FASCE DI VALUTAZIONE				
		0	DA 15 A 40	DA 41 A 60	DA 61 A 80	DA 81 A 100
DIRIGENTI VALUTATI						
N.	64				1	63
POSIZIONI ORGANIZZATIVE						
VALUTATE N.	267				1	266
DIPENDENTI VALUTATI						
CAT. A	32	1				31
CAT. B	344	16			2	326
CAT. C	356	10				346
CAT. D	154	29			1	124
TOTALI	1217	56	0	0	5	1.156

Fonte: Sito web Regione Abruzzo - Amministrazione trasparente

Tabella 22 – Grado di differenziazione nell'utilizzo delle premialità anno 2018

Grado di differenziazione nell'utilizzo delle premialità ANNO 2018						
		FASCE DI VALUTAZIONE				
		0	DA 15 A 40	DA 41 A 60	DA 61 A 80	DA 81 A 100
DIRIGENTI VALUTATI						
N.	63					63
POSIZIONI ORGANIZZATIVE						
VALUTATE N.	290					290
DIPENDENTI VALUTATI						
CAT. A	29					29
CAT. B	401				1	400
CAT. C	391					391
CAT. D	162					162
TOTALI	1336	0	0	0	1	1.335

Fonte: Sito web Regione Abruzzo – Amministrazione trasparente

Il referto annuale del Presidente della Regione per l'anno 2019 ha attestato che l'OIV ha verificato, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione sono coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione della performance si è tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha svolto il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicazione indicati nel piano triennale in materia. Il puntuale rispetto di tali obblighi è stato inserito come obiettivo trasversale a tutte le strutture regionali ed è stato pertanto oggetto di valutazione da parte dell'OIV cui è stato trasmesso l'esito del monitoraggio effettuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto riguarda l'Amministrazione del Consiglio regionale, anche l'Organismo indipendente di valutazione, nominato con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si è espresso sulle prestazioni del personale con incarico dirigenziale in base sia al raggiungimento degli obiettivi del controllo di gestione che alla qualità dei comportamenti professionali.

Nel corso del 2019 si sono concluse le valutazioni del personale dirigenziale anno 2018.

L'organismo di valutazione non utilizza, ai fini della valutazione del personale, i risultati delle verifiche condotte dagli organi del controllo di gestione poiché il sistema di valutazione e misurazione della performance non lo prevede.

La retribuzione di risultato è legata proporzionalmente alle risultanze della performance organizzativa della struttura diretta e successivamente riparametrata in base alla valutazione individuale conseguita.

Anche per i dirigenti dell'Amministrazione del Consiglio regionale il livello di valutazione massimo raggiungibile è pari a 100 punti suddivisi in massimo 60 punti per il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e in massimo 40 punti per le competenze ed i comportamenti.

I compensi erogati nell'anno 2019 a tale titolo agli 8 dirigenti in servizio differiscono l'uno dall'altro e recano importi da un minimo di euro 17.722,36 ad un massimo di euro 38.590,33 per un dirigente che ha svolto anche un incarico ad interim per 12 mesi.

2.6 Il controllo strategico

La relazione - questionario recante le linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni pone particolare attenzione ad uno degli strumenti della programmazione regionale previsto dall'art. 36, c. 3, d.lgs. n. 118 del 2011 nonché dal principio contabile applicato in materia di programmazione (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 5.2), secondo il quale il documento di economia e finanza regionale (DEFER) costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni ed alla relazione al rendiconto di gestione.

Il sistema dei controlli interni della Regione Abruzzo integra il controllo strategico con il controllo di gestione e gli obiettivi strategici, così come previsti nel programma di mandato e nella programmazione regionale (DEFER), sono declinati nel piano delle prestazioni dall'Organo di indirizzo politico che definisce le priorità, le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione insieme ai direttori, ai dirigenti e ai responsabili apicali dei vari settori organizzativi (art. 3, l. r. n. 6 del 2011). Tali obiettivi strategici vengono approvati dalla Giunta regionale e sono sviluppati in obiettivi operativi assegnati alle singole unità operative.

A partire dal piano delle prestazioni 2016-2018 sono state utilizzate sperimentalmente schede obiettivo differenti rispetto a quelle solitamente impiegate per la redazione del piano. Tali schede sono state predisposte dall'OIV e sono state approvate contestualmente all'approvazione del piano delle prestazioni.

Il processo di traduzione del mandato politico istituzionale (indirizzi e strategie regionali) in obiettivi strategici e operativi si realizza metodologicamente attraverso l'albero della performance, una mappa logica che rappresenta graficamente i legami fra il mandato istituzionale e le aree strategiche all'interno delle quali vengono definiti e organizzati gli obiettivi strategici di orizzonte temporale triennale, a loro volta sviluppati in obiettivi operativi a valenza annuale. Con tale documento programmatico, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, gli obiettivi assegnati ai Dirigenti, gli indicatori per la misurazione e le valutazioni dell'Amministrazione regionale.

Di norma il piano, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 6 del 2011, va approvato entro il 31 gennaio. Il monitoraggio e gli stati di avanzamento degli obiettivi sono previsti per il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre.

Rispetto al ciclo di programmazione, così come disciplinato dalla legge regionale n. 6 del 2011, il piano delle prestazioni nel 2019 è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 236 del 6 maggio 2019.

La relazione sulla performance, che va redatta annualmente dalla Conferenza dei Direttori Regionali, sentito l'OIV, sulla base degli esiti del controllo di gestione, mostra a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente ponendo in rilievo il grado di conseguimento degli obiettivi programmati, le risorse concretamente impiegate rispetto a quelle previste, le cause che hanno eventualmente prodotto uno scostamento dai dati attesi e le misure necessarie per correggere disfunzioni gestionali o inefficienze.

Il documento finale è suddiviso in varie sezioni con una prima parte che descrive la struttura organizzativa dell'Ente ed una seconda che analizza i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi strategici ed operativi programmati.

Partendo dalle risultanze del controllo di gestione, la Relazione sulle Prestazioni si arricchisce anche di altri aspetti quali:

- i risultati conseguiti in materia di trasparenza ed integrità desumibili dal relativo Programma Triennale;

- il grado raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dipendente e, in particolare, il grado di differenziazione dei giudizi, in modo tale da rappresentare adeguatamente i risultati del Sistema di valutazione individuale;

- gli obiettivi dell'Amministrazione in tema di pari opportunità di genere;

- il rispetto degli obblighi di trasparenza/anticorruzione.

La Relazione sulle Prestazioni è stata validata da parte dell'OIV in data 4 novembre 2020, in ottemperanza delle prescrizioni del d.lgs. 150/2009 e ss.ii.mm. e si pone alla base del controllo strategico, in linea con le previsioni del d.lgs. n. 286/99.

I documenti previsti dal ciclo di programmazione (piano delle prestazioni, delibera di approvazione della Giunta regionale, relazione sulla performance e relativa validazione) sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente alla voce Amministrazione trasparente.

Come già indicato in sede di trattazione del controllo di gestione, la legge regionale n. 48 del 2014 sull'autonomia ed organizzazione del Consiglio regionale ha introdotto il programma operativo che individua gli obiettivi gestionali e strategici come approvati dall'Ufficio di Presidenza. Detto documento include il piano della performance che, redatto ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2009 e della legge regionale n. 6 del 2001, assegna ai singoli dirigenti della tecnostruttura gli obiettivi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla loro realizzazione.

Il ciclo di programmazione è disciplinato dalla legge regionale n. 6 del 2011 e si è concluso con la relazione sulla performance validata dall'OIV il 25 giugno 2020. Anche per l'Amministrazione del Consiglio regionale i documenti previsti dal ciclo di programmazione (Programma operativo e piano della performance con relative delibere di approvazione dell'Ufficio di Presidenza, relazione sulla performance e relativa validazione) sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente alla voce Amministrazione trasparente.

2.7 Conclusioni

Nel corso del 2019 la Giunta e il Consiglio regionale hanno avviato una serie di innovazioni normative e regolamentari per dare un'organica e coordinata funzionalità al sistema dei controlli interni dando così compiuta attuazione al dettato dell'art. 66 dello Statuto e favorendo anche un'integrazione fra le diverse fattispecie di controllo.

Tali modifiche però sono state approvate nel primo semestre dell'anno ma poi hanno incontrato difficoltà sotto il profilo organizzativo per essere attuate nel secondo semestre del 2019.

Ciò ha determinato ancora carenze nei controlli di regolarità amministrativo-contabile che rappresentano un presidio indispensabile per garantire la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa.

La tipologia di controllo largamente inattuata è quella dei controlli successivi che per quanto risulta dalla relazione del Presidente della Giunta regionale sono stati attivati dal 2020 con l'approvazione di discipline di dettaglio. Per quanto riguarda l'Amministrazione del Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 199/2019, la funzione del controllo successivo di regolarità amministrativa è stata assegnata in via generale al "Servizio Legislativo Qualità della legislazione e Studi" e, per gli atti prodotti da questo, al "Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali Stampa e Comunicazione". Con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/2020 è stato approvato il Piano dei controlli per l'anno 2020 a tenore del quale il controllo è effettuato con cadenza trimestrale con inizio dal mese di aprile 2020.

Per quanto concerne la Giunta regionale, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura regionale adottata nel corso del 2019 i controlli di regolarità amministrativa di tipo successivo sono stati attribuiti al Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione". La struttura, di nuova istituzione, pur avendo iniziato a svolgere le proprie attività dal mese di ottobre 2019, in coincidenza con l'attribuzione del relativo incarico dirigenziale, garantendo la continuità delle funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza già precedentemente attribuite ad altra struttura regionale, è risultata pienamente operativa solo a seguito dell'approvazione dell'atto di microrganizzazione di cui alla delibera di Giunta regionale n. 153 dell'11/03/2020, che ha definito l'assetto organizzativo del Servizio, con l'individuazione del funzionigramma e l'articolazione in unità organizzative.

Le discipline del controllo di gestione e del controllo strategico risultano ben integrate ed articolate nel dettaglio con la definizione di un ciclo della performance adeguatamente strutturato sia nella fase della programmazione che in quella della rendicontazione finalizzata anche alla valutazione dei Dirigenti e del personale dei comparti ove però va ancora un volta

riscontrato un irrilevante grado di differenziazione della premialità che peraltro, per le assegnazioni relative all'annualità in esame, denota un livello di appiattimento crescente.

Va rilevato però il mancato rispetto delle scadenze prefissate innanzitutto per l'avvio della programmazione all'inizio dell'esercizio, di conseguenza per i report periodici e finali e tale ritardo può comportare riflessi negativi sull'intero processo di pianificazione e di rimodulazione degli obiettivi nonché sulle verifiche di raggiungimento degli stessi che, peraltro, sono anche poste alla base del procedimento per l'attribuzione delle retribuzioni di risultato caratterizzate anche in questa annualità da un irrilevante grado di differenziazione delle premialità.

Da ultimo, fra i rilievi e le proposte formulate dall'Organismo di valutazione (OIV) con la relazione per l'anno 2019 sul funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii.¹⁰, consultata sul sito Amministrazione trasparente va segnalato quanto evidenziato circa *l'evoluzione del controllo di gestione, da strumento essenzialmente contabile a cruscotto di controllo che unisca ai dati finanziari la evidenza delle connesse informazioni produttive e gestionali*. A tal fine l'OIV ha auspicato *la necessaria sinergia tra il "Servizio Controllo di gestione e Analisi delle Partecipate", la Direzione Generale, le Direzioni e i Servizi al comune fine del miglioramento delle performance organizzative e della valutazione delle stesse; [ritenendo] difatti che i contributi sinora apportati in tema di Controllo di Gestione, siano una reportistica meramente finanziaria e non un vero e proprio referto di Controllo di Gestione*.

L'OIV ha anche ribadito *che l'adozione di un idoneo sistema informatizzato di potenziamento del sistema informativo regionale utilizzato per i controlli interni potrebbe risultare più funzionale anche al sistema di valutazione dei dirigenti e a quello dei controlli integrati*.

Questa Corte ritiene di condividere questi rilievi anche alla luce di quanto finora osservato segnalando agli Organi di governo la definizione dei provvedimenti normativi e di indirizzo in itinere e la conseguente adozione di idonee misure correttive.

¹⁰ L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.

INDICE

1.	L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E LE SPESE DI PERSONALE	1
1.1	Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"	1
1.2	I provvedimenti della Giunta regionale nel 2019	4
1.3	La dotazione organica al 31 dicembre 2019	7
1.4	La struttura organizzativa del Consiglio regionale	9
1.5	La dotazione organica del Consiglio regionale	11
1.6	I limiti di spesa in materia di personale	12
1.7	Il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale	13
1.8	La spesa di personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile.....	18
1.9	I limiti al trattamento accessorio del personale.....	22
1.9.1	Contratti integrativi del personale del comparto del Consiglio regionale.....	25
1.9.2	Contratti integrativi dell'area della dirigenza del Consiglio Regionale.....	25
1.9.3	Contratti integrativi personale comparto della Giunta regionale	26
1.9.4	Contratti integrativi dell'area della dirigenza della Giunta regionale	27
1.10	Limiti al trattamento economico individuale	28
2.	I controlli interni	36
2.1	La relazione annuale del Presidente della Regione	36
2.2	I controlli interni della Regione Abruzzo.....	37
2.3	Controllo di regolarità amministrativa e contabile.....	43
2.4	Controllo di gestione.....	47
2.5	Valutazione del personale con incarico dirigenziale.....	50
2.6	Il controllo strategico.....	53
2.7	Conclusioni.....	55

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Macrostruttura Giunta regionale.....	6
Tabella 2 - Dotazione organica e personale in servizio della Giunta Regionale al 31 dicembre 2019	8
Tabella 3 – Dotazione organica e personale in servizio	11
Tabella 4 – Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti rilevata da conto annuale – Giunta regionale	15
Tabella 5 – Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti rilevata da conto annuale – Giunta regionale	15
Tabella 6 – Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti rilevata da conto annuale – Consiglio regionale.....	16
Tabella 7 – Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti rilevata da conto annuale – Consiglio regionale.....	16
Tabella 8 – Impegni spesa del personale soggetta al limite del c. 557, art. 1, l. n. 296 del 2006 – Giunta regionale	17
Tabella 9 - Impegni spesa del personale soggetta al limite del c. 557, art. 1, l. n. 296 del 2006 - Consiglio regionale	17
Tabella 10 – Art. 9, c. 28, d.l. n. 78 del 2010 – Regione Abruzzo	19
Tabella 11 - Trattamento accessorio del personale di comparto del Consiglio regionale	25
Tabella 12 - Trattamento accessorio del personale dirigente del Consiglio regionale.....	26
Tabella 13 - Trattamento accessorio del personale di comparto della Giunta regionale	26
Tabella 14 - Trattamento accessorio del personale dirigente della Giunta regionale	27
Tabella 15 – Programmazione 2019/2021 del personale di comparto della Giunta regionale	30
Tabella 16 – Piano triennale di fabbisogno di personale 2018/2020 e 2019/2021 della Giunta regionale.....	30
Tabella 17 – Stabilizzazione del personale della Giunta regionale.....	31
Tabella 18 – Programmazione triennale 2019/2021 della Giunta regionale	31
Tabella 19 – Dotazione organica del personale del Consiglio regionale anno 2018	32
Tabella 20 – Spesa potenziale massima del personale del Consiglio regionale anno 2019.....	33
Tabella 21 – Grado di differenziazione nell’utilizzo delle premialità anno 2017	51
Tabella 22 – Grado di differenziazione nell’utilizzo delle premialità anno 2018	52